Estratto Autore

DIVTVRNA CIVITAS
1

Le strutture locali dell'Occidente romano

*

Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)

a cura di

Estela García Fernández
Enrique Melchor Gil
Simone Sisani

EDIZIONI QUASAR

Estratto Autore

DIVTVRNA CIVITAS
1

Estratto Autore

Diuturna Civitas

Atti e Memorie del Seminario Italo-Spagnolo per lo Studio delle Comunità Locali nell'Occidente Romano

Direzione

Estela García Fernández
(Universidad Complutense de Madrid)

Enrique Melchor Gil
(Universidad de Córdoba)

Simone Sisani
(Università dell'Aquila)

Comitato scientifico

Lorenzo Gagliardi (Milano)
Enrique García Riaza (Illes Balears)
María del Rosario Hernando Sobrino (Madrid Complutense)
Pedro López Barja de Quiroga (Santiago de Compostela)
Ana Mayorgas Rodríguez (Madrid Complutense)
David Nonnis (Roma La Sapienza)
Salvador Ordoñez Agulla (Sevilla)
Andrea Raggi (Pisa)
Federico Russo (Milano)
Cristina Soraci (Catania)

Redazione

Simone Sisani
simone.sisani@univaq.it

Estratto Autore

DIVTVRNA CIVITAS
1

Le strutture locali dell'Occidente romano

*

Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas
(L'Aquila, 4-6 maggio 2022)

a cura di

Estela García Fernández
Enrique Melchor Gil
Simone Sisani

EDIZIONI QUASAR

Estratto Autore

Volume pubblicato con i fondi del progetto
"Dipartimento di Eccellenza 2018/2022"
Università degli Studi dell'Aquila – Dipartimento di Scienze Umane.

ISBN 978-88-5491-420-9

© Roma 2023, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl
via Ajaccio 41-43, I-00198 Roma
tel. 0685358444, fax 0685833591
e-mail info@edizioniquasar.it

Estratto Autore

SOMMARIO

Presentazione . . . . . p. 7
Abbreviazioni 11

I.
L'ITALIA E LA GALLIA CISALPINA

David Nonnis, *Le comunità cittadine dell'Italia romana in età repubblicana: appunti sulle magistrature delle colonie latine* 17

Loredana Cappelletti, *Tribunati della plebe* extra Romam 55

Lorenzo Gagliardi, *Le magistrature nelle colonie latine* sine novis colonis *della Gallia Cisalpina* 69

Giovannella Cresci, *Assetti territoriali e amministrativi della Cisalpina nella fase "latina" (89-49 a.C.)* 93

Lauretta Maganzani, *Il riassetto giuridico-agrimensorio dell'Italia in età triumvirale-augustea* 117

II.
LE PROVINCE OCCIDENTALI

Simone Sisani, *Sulle cosiddette* formulae provinciarum*: contenuto e natura dei registri di comunità provinciali trasmessi dalla* Naturalis Historia *pliniana* 145

Federico Russo, *Riflessioni sulla struttura compositiva della* Lex Coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis. 221

Francesca Lamberti, *Statuti municipali delle comunità provinciali: l'età imperiale* 241

Estela García Fernández, *Latinidad provincial y ciudadanía romana* 263

Rubén Olmo López, *Las* civitates liberae et foederatae *en el Mediterráneo occidental: de la alianza formal a la dependencia informal (ss. III a.C. - I d.C.)* 285

Cristina Soraci, *Natura e benefici del* ius Italicum 315

José Carlos Saquete, *Colonias en la* Hispania Ulterior *entre César y Augusto: balance y perspectivas de estudio* 347

David Espinosa Espinosa, *Bases documentales para el estudio histórico de los* oppida veteris Latii *de* Hispania*: una aproximación a la evidencia institucional*. 377

Estratto Autore

Antonio D. Pérez Zurita, *Balance historiográfico y nuevos testimonios epigráficos de la edilidad en* Hispania 409

Víctor A. Torres González, *Los duunviros quinquenales de la* Hispania *romana: reflexiones sobre los testimonios de los magistrados locales con potestad censoria* 427

Enrique Melchor Gil, *El patronato cívico en las ciudades del Occidente romano en época altoimperial: ¿crisis o renovación del sistema?* 451

María del Rosario Hernando, *Las "unidades suprafamiliares" de la* Hispania *romana: entre la pervivencia y la adaptación* 467

Santiago Montero, Peregrinos (...) fastos*: la implantación del calendario festivo romano en* Hispania 505

Estratto Autore

NATURA E BENEFICI DEL *IUS ITALICUM*

Cristina Soraci
Università di Catania

Il dibattito intorno alla natura e ai benefici del *ius Italicum* è, com'è noto, molto antico[1]; lo stesso titolo di questa relazione si riallaccia alla tradizione storiografica otto-novecentesca, benché il mio intervento se ne discosti per contenuti e metodologia. Ringrazio il collega e amico Simone Sisani per aver sollecitato la mia riflessione su tali questioni, che mi permettono di ripercorrere, a suo confronto barcollando, le orme del più illustre storico romano dell'Università di Catania, Santo Mazzarino[2]. E inizierò proprio richiamandomi a quanto affermato da Santo Mazzarino nel 1974, prima del suo intervento in occasione del ben noto convegno *I diritti locali nelle province romane*: «*je présenterai* (...) *mon point de vue sur le ius Italicum: il s'agit d'un point de vue "hérétique"*», che «*avrebbe suscitato scandalo*»[3].

Ai fini di una migliore contestualizzazione del tema, mi sembra opportuno iniziare da una disamina dei testi che, sebbene familiari ai più, meritano di essere rievocati.

1. *Le fonti*

L'unica fonte letteraria a menzionare il *ius Italicum* è la *Naturalis Historia* di Plinio, che lo cita in due passi del libro III, nel primo caso come *ius Italiae* a proposito di due città della provincia della Tarraconensis, nel secondo come *ius Italicum* in relazione ad alcuni popoli della Liburnia:

> *Carthaginem conveniunt populi LXV exceptis insularum incolis ex colonia Accitana Gemellense, e<x> Libisos<a>na cognomine Foroaugustana, quibus duabus ius Italiae datum, ex colonia Salariense, oppidani Lati veteris Castulonenses qui Caesari<i Iu>venales appellantur, Saetabitani qui Augustani, Valerienses* (*3.25*).

> *Conventum Scardonitanum petunt Iapudes et Liburnorum civitates XIIII, ex quibus Lacinienses, Stulpinos, Burnistas, Olbonenses nominare non pigeat. Ius Italicum habent <ex> eo conventu Alutae, Flanates, a quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini inmunesque Asseriates, et ex insulis Fertinates, Curictae* (*3.139*).

Tale diritto si trova, inoltre, attestato in un'epigrafe proveniente da Didyma (*IDidyma* 331), databile tra l'età flavia e quella dei Severi:

---

[1] Streminata la bibliografia concernente i lavori che hanno trattato problematiche connesse al conferimento del *ius Italicum*: in questa sede ci si limiterà a citare i più significativi.

[2] Mazzarino 1974a.

[3] Le frasi nel testo sono, rispettivamente, citazioni dell'intervento in francese tenuto da Mazzarino nella discussione del 27 ottobre (p. 168) e di quello in italiano di Volterra nella discussione del 28 ottobre (p. 373) in riferimento a quanto affermato dallo stesso Mazzarino ad apertura della sua relazione.

Estratto Autore

[ὑδρ]οφόρος εὐσεβὴς Ἀρτ[έμιδος]
Πυθίης Ἰουλία Γαΐου θυγάτηρ Ε[- c. 3 -]=
λα, πατρὸς γυμνασιάρχου νέω[ν, ἀγο]=
ρανόμου, μητρὸς Κλαυδίας [vac.] Ṭ[- c. 3 -]
ος Παύλης Ἰταλικοῦ δικαίου, [ἐπιδεδω]=
κυῖα ὑπὲρ τῆς ὑδροφορίας ε[ἰς τὰ Νέα?]
Σεβαστὰ ἀναφαίρετα, ἀμετ[άθετα δη]-
νάρια [vac.] δ' [vac.] ἐφ' ᾧ ἕκαστον ἐνι[αυτὸν ὁ ἀπ']
αὐτῶν τόκος ἀναλωθήσετα[ι - c. 5 -]
τα εἰς τὴν ἀγομένην τῶν Ἀνυγ[μῶν πανή]=
γυριν· χειροτονηθεῖσα εἰς τὴν [θεὸν]
ἐτῶν ς'· ἐπικοσμήσασα{ν} δὲ [τὸ ἱερὸν]
ἐπί τε τούτοις τετιμημένη ὑ[πὸ τοῦ]
δήμου· προφητεύοντος Τίτ[ου Φλαυΐου]
Λυκείνου Φιλοπάτορος τὸ β'

Ma è solo nel libro L dei *Digesta*, e in particolar modo nella rubrica XV, intitolata *De censibus*, che il *ius Italicum* appare frequentemente menzionato. I paragrafi iniziali della rubrica sono tratti dal primo libro del *De censibus* di Ulpiano, probabilmente risalente al 213-216 d.C.[4]:

Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima Tyriorum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima: huic enim divus Severus et imperator noster ob egregiam in rem publicam imperiumque romanum insignem fidem ius Italicum dedit (50.15.1pr).

Sed et Berytensis colonia in eadem provincia Augusti beneficiis gratiosa et (*ut divus Hadrianus in quadam oratione ait*) *augustana colonia, quae ius Italicum habet* (50.15.1.1).

Est et Heliupolitana, quae a divo Severo per belli civilis occasionem Italicae coloniae rem publicam accepit (50.15.1.2).

Est et Laodicena colonia in Syria Coele, cui divus Severus ius Italicum ob belli civilis merita concessit. Ptolemaeensium enim colonia, quae inter Phoenicen et Palaestinam sita est, nihil praeter nomen coloniae habet (50.15.1.3).

Sed et Emisenae civitati Phoenices imperator noster ius coloniae dedit iurisque Italici eam fecit (50.15.1.4).

Est et Palmyrena civitas in provincia Phoenice prope barbaras gentes et nationes collocata (50.15.1.5).

In Palaestina duae fuerunt coloniae, Caesariensis et Aelia Capitolina, sed neutra ius Italicum habet (50.15.1.6).

---

[4] Honoré 2002, pp. 190-191, con le osservazioni di Marotta 2021, p. 129, nota 2: se coglie nel vero la teoria di Guerber 2009, p. 388, che data al 213-216 d.C. la concessione del diritto italico a *Palmyra*, l'opera di Ulpiano non può essere precedente.

Estratto Autore

Divus quoque Severus in Sebastenam civitatem coloniam deduxit (50.15.1.7).

In Dacia quoque Zernensium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est (50.15.1.8).

Zarmizegetusa quoque eiusdem iuris est: item Napocensis colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit (50.15.1.9).

Est et in Bithynia Apamena et in Ponto Sinopensis (50.15.1.10).

Est et in Cilicia Selinus et Traianopolis (50.15.1.11).

Dopo alcune precisazioni sul *tributum*, sul *census*, sull'immunità, tratte ancora sia da opere di Ulpiano – l'*Ad Sabinum* (un solo *excerptum* dal ventottesimo libro, in realtà) e il secondo e terzo libro del *De censibus* – sia dai *Responsa* di Papiniano, le menzioni delle città dotate di *ius Italicum* proseguono ai parr. 6-8, che attingono, rispettivamente, ai *Digesta* di Celso, all'*Ad legem Iuliam et Papiam* di Gaio e al *De censibus* di Paolo, risalente al principato di Elagabalo (218-222 d.C.):

Colonia Philippensis iuris Italici est (50.15.6: Celsus 25 *Dig.*).

Iuris Italici sunt Troas Berytus Dyrrachium (50.15.7: Gaius 6 *ad l. Iul. et Pap.*).

In Lusitania Pacenses et Emeritenses iuris Italici sunt. Idem ius Valentini et Licitani habent: Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt (50.15.8pr: Paulus 2 *de cens.*).

Lugdunenses Galli, item Viennenses in Narbonensi iuris Italici sunt (50.15.8.1).

In Germania inferiore Agrippinenses iuris Italici sunt (50.15.8.2).

Laodicia in Syria et Berytos in Phoenice iuris Italici sunt et solum earum (50.15.8.3).

Eiusdem iuris et Tyriorum civitas a divis Severo et Antonino facta est (50.15.8.4).

Divus Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis (50.15.8.5).

Imperator noster Antoninus civitatem Emisenorum coloniam et iuris Italici fecit (50.15.8.6).

Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto, ut et iuris Italici essent, sed tributum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est. Similes his Capitulenses esse videntur (50.15.8.7).

In provincia Macedonia Dyrracheni, Cassandrenses, Philippenses, Dienses, Stobenses iuris Italici sunt (50.15.8.8).

In provincia Asia duae sunt iuris Italici, Troas et Parium (50.15.8.9).

In Pisidia eiusdem iuris est colonia Antiochensium (50.15.8.10).

In Africa Carthago, Utica, Leptis Magna a divis Severo et Antonino iuris Italici factae sunt (50.15.8.11).

Il *ius Italicum* è, infine, ricordato anche nel *Codex Theodosianus* e nel *Codex Iustinianus* a proposito di Costantinopoli:

cod. Theod. 14.13.1 (rubrica *de iure Italico urbis Constantinopolitanae*): IMPPP. VAL(ENTINI)ANVS, VALENS ET GR(ATI)ANVS AAA. AD CLEARCHVM P(RAEFECTVM) V(RBIS) CONSTANTINOPOLITANAE.

Estratto Autore

Italici iuris auxilium arbitra aequitate renovamus. Concessi igitur gratia beneficii publicis actibus intimetur et incisa tabulis debita sollemnitate permaneat. DAT. PRID. NON. AVG. HIEROPOLI VALENTINIANO ET VALENTE AA. CONSS. (4 agosto del 373 d.C.)[5].

cod Iust. 11.21.1 (rubrica *de privilegiis urbis Constantinopolitanae*): IMPP. HONORIVS ET THEODOSIVS AA. PHILIPPO PP. ILLYRICI. *Urbs Constantinopolitana non solum iuris Italici, sed etiam ipsius Romae veteris praerogativa laetetur.* D. PRID. ID. IVL. EVSTATHIO ET AGRICOLA CONSS. (421 d.C.).

A un primo sguardo, dunque, si può affermare che il *ius Italicum* è stato introdotto entro la fine del I sec. d.C. (Plinio), sembra essere stato esteso nella prima metà del II (Celso, Gaio e, probabilmente, l'iscrizione di *Didyma*, pur di incerta datazione), ha ricevuto una più ampia applicazione in età severiana (Ulpiano e Paolo) ed era ancora pienamente in vigore tra IV e V sec. d.C. (*Codex Theodosianus* e *Codex Iustinianus*).

2. *Città e province interessate*

Si trattava di un diritto attribuibile a colonie o a municipi, ma forse anche a comunità che ancora non erano né l'uno né l'altro[6]: esso era, dunque, indipendente dalla condizione istituzionale delle città che lo possedevano. In tutto e stando alla documentazione in nostro possesso, senz'altro incompleta[7], i centri che godevano di tale privilegio furono almeno quarantacinque[8], sparsi in una quindicina[9] di province (**fig. 1** e **tab. 1**).

---

[5] Per la datazione vd. Seeck 1919, p. 34; Pergami 1993, p. 257.

[6] Vd. *infra*, nota 39. Vitelli Casella 2015, p. 1678: *Fulfinum* era un municipio flavio, istituito da Vespasiano (cfr. Rendić Miočevič 1974, ll. 6-7: *Flavio Fulfi|no*); se, come generalmente si ritiene, il *ius Italicum* venne attribuito a *Fulfinum* da Augusto, la città dovette ottenerlo quando ancora non era divenuta municipio. Il problema non è nuovo e venne sollevato in riferimento alle città (tra cui comparivano anche centri che non erano né colonie né municipi) in cui la presenza dell'effige di Marsia era attestata da epigrafi e monete; ma il collegamento tra l'effige di Marsia e il *ius Italicum* fu successivamente escluso in quanto erroneo: Luzzatto 1950, pp. 90-95; Veyne 1961; Mazzarino 1974a, p. 368; Palistrant Shaick 2021.

[7] Vd. *infra*, § 4.

[8] Una lista quasi completa delle città che godevano di detto *ius* è fornita da *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, pp. 2336-2339 (M. Malavolta): nell'elenco le sette comunità liburniche sono complessivamente indicate con il nome della popolazione (*Liburni*), ma mancano le città di *Antiochia*, *Barcino* e *Sebaste*. Nel caso di *Antiochia*, Paolo (*dig.* 50.15.8.10) attesta che ad essere onorata del *ius Italicum* fosse *Antiochia* di Pisidia, ma un passo successivo dello stesso Paolo menziona una *Antiochia*, che, considerato il contesto, sembra essere quella di Siria: vd. *infra*, § 5; è, comunque, possibile che ambedue abbiano ricevuto il *ius Italicum* e che per questo siano riportate in due brani distinti dell'opera paolina: nel mio elenco ho scelto di riportarle entrambe. In merito a *Barcino*, vd. *infra*, § 5. Per *Sebaste*, Ulpiano (*dig.* 50.15.1.7) scrive: *divus quoque Severus in Sebastenam civitatem coloniam deduxit*; cfr. Millar 2006 [1990], pp. 198-199. Il diritto italico non è, quindi, attestato espressamente per *Sebaste*, ma questo non lo è, per esempio, neanche per *Palmyra* (*dig.* 50.15.1.5: *est et Palmyrena civitas in provincia Phoenice prope barbaras gentes et nationes collocata*), invece inclusa nella lista (cfr. anche Guerber 2009, p. 388). Nell'elenco di Malavolta (ma anche in quello di Watkins 1988-1989, p. 60, nota 4, seguito da Hermon 2022b, p. 212), per contro, compare un centro, *Nicopolis*, la cui concessione del *ius Italicum* sarebbe attestata da un'epigrafe: Grégoire 1909, nr. 13, pp. 35-36; ma il testo presenta qualche lacuna e lo stesso appellativo di ἰταλικὴ è frutto di integrazione: [ἰτ]α[λ]ικὴ.

[9] Il numero delle province varia, naturalmente, in base all'epoca di riferimento; poiché le concessioni di *ius Italicum* coprono un arco cronologico ampio quasi quanto l'intera età imperiale, una panoramica complessiva delle sue attribuzioni deve tenere conto delle modifiche intervenute nel corso dei secoli: in età augustea *Bithynia et Pontus* costituivano un'unica provincia, come, del resto, la provincia di *Syria* comprendeva le tre *Syriae* dell'età tardoantica: *Syria Coele*, *Syria Phoenice*, *Syria Palaestina*.

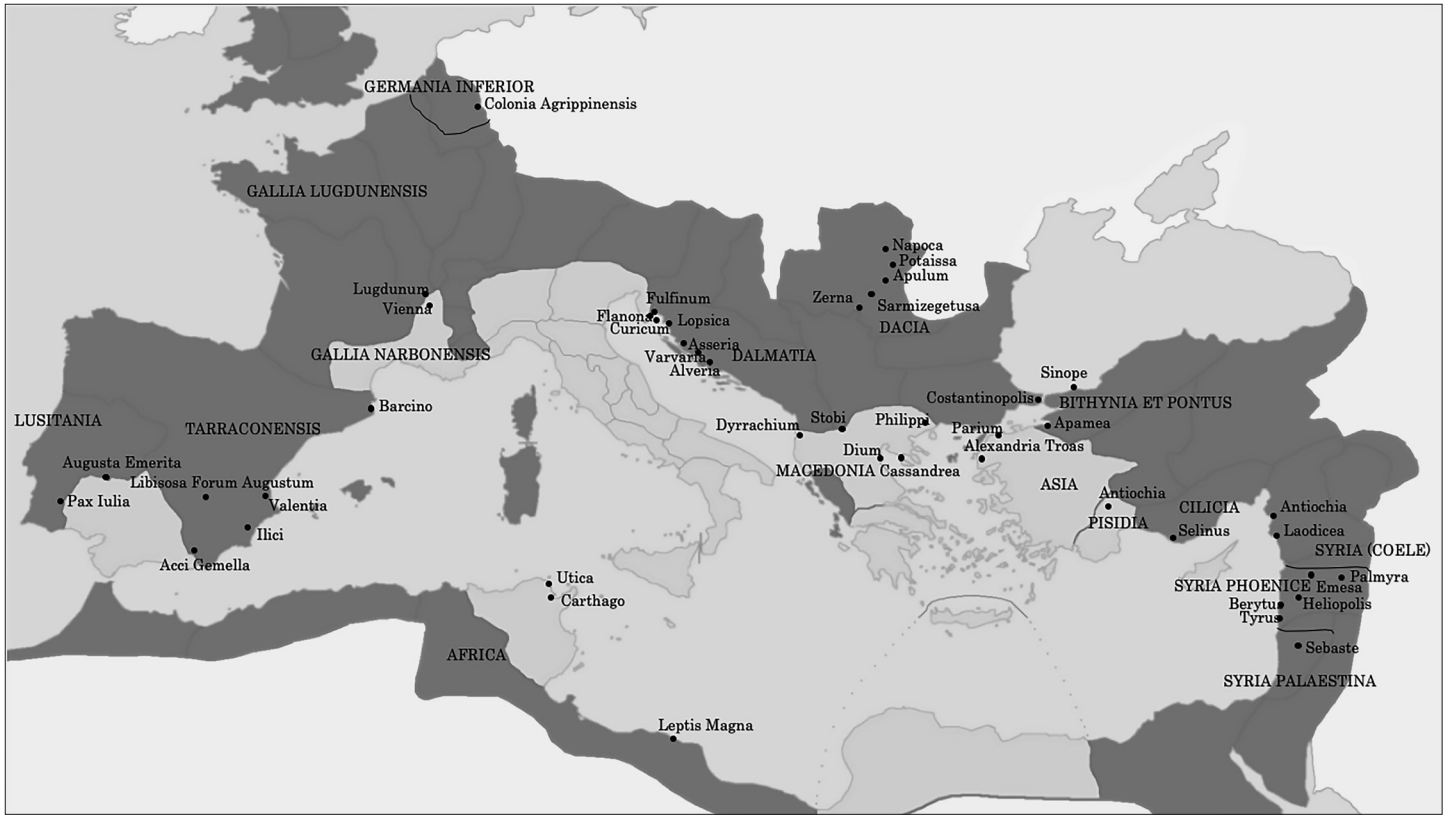

Fig. 1. Città dotate di *ius Italicum* al tempo di Settimio Severo (in grigio scuro le province imperiali, in grigio chiaro quelle senatorie e l'Italia).

Estratto Autore

Estratto Autore

CITTÀ	PROVINCIA	FONTE	CRONOLOGIA
Acci Gemella*	Tarraconensis	Plin. *n.h.* 3.25	Augusto?
Alexandria Troas*	Asia	*dig.* 50.15.7 (Gai.); 50.15.8.9 (Paul.)	Augusto?
Alveria	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	Augusto?
Antiochia	Pisidia	*dig.* 50.15.8.10 (Paul.)	?
Antiochia	Syria	*dig.* 50.15.8.5 (Paul.)	Caracalla?
Apamea*	Bithynia	*dig.* 50.1.10 (Ulp.)	?
Apulum*	Dacia	*dig.* 50.15.1.9 (Ulp.)	età severiana?
Asseria	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	?
Augusta Emerita*	Lusitania	*dig.* 50.15.8pr (Paul.)	Augusto?
Barcino	Tarraconensis	*dig.* 50.15.8.pr (Paul.)	?
Berytus*	Syria	*dig.* 50.15.7 (Gai.); 50.15.1.1 (Ulp.); 50.15.8.3 (Paul.)	Augusto?
Carthago*	Africa Proc.	*dig.* 50.15.8.11 (Paul.)	Settimio Severo e/o Caracalla
Cassandrea*	Macedonia	*dig.* 50.15.8.8 (Paul.)	Augusto?
Col. Agrippinensis*	Germania Inf.	*dig.* 50.15.8.2 (Paul.)	Claudio?
Constantinopolis*		*cod. Theod.* 14.13.1; *cod. Iust.* 11.21.1; Soz. *h.e.* 7.9.3	Costantino?
Curicum	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	Augusto?
Dium*	Macedonia	*dig.* 50.15.8.8 (Paul.)	Augusto?
Dyrrachium*	Macedonia	*dig.* 50.15.7 (Gai.); 50.15.8.8 (Paul.)	Augusto?
Emesa*	Phoenice	*dig.* 50.15.1.4 (Ulp.); 50.15.8.6 (Paul.)	Caracalla? Elagabalo?
Flanona	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	?
Fulfinum	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	?
Heliopolis*	Syria	*dig.* 50.15.1.2 (Ulp.)	Settimio Severo?
Ilici*/Licita	Tarraconensis	*dig.* 50.15.8.pr (Paul.)	?

Estratto Autore

Laodicea*	Syria	*dig.* 50.15.1.3 (Ulp.); 50.15.8.3 (Paul.)	Settimio Severo
Leptis Magna*	Africa	*dig.* 50.15.8.11 (Paul.)	Settimio Severo
Libisosa F. Aug.*	Tarraconensis	Plin. *n.h.* 3.25	Augusto?
Lopsica	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	?
Lugdunum*	Gallia Lugdun.	*dig.* 50.15.8.1 (Paul.)	Claudio?
Napoca*	Dacia	*dig.* 50.15.1.9 (Ulp.)	?
Palmyra*	Phoenicia	*dig.* 50.15.1.5 (Ulp.)	Caracalla?
Parium*	Asia	*dig.* 50.15.8.9 (Paul.)	Augusto?
Pax Iulia*	Lusitania	*dig.* 50.15.8.pr (Paul.)	Augusto?
Philippi*	Macedonia	*dig.* 50.15.6 (Cels.); 50.15.8.8 (Paul.)	Augusto?
Potaissa*	Dacia	*dig.* 50.15.1.9 (Ulp.)	?
Sarmizegetusa*	Dacia	*dig.* 50.15.1.9 (Ulp.)	Traiano?
Sebaste	Palaestina	*dig.* 50.15.1.7 (Ulp.)	Settimio Severo?
Selinus/Traianopolis*	Cilicia	*dig.* 50.15.1.11 (Ulp.)	ante *Const. Ant.*?
Sinope*	Pontus	*dig.* 50.15.1.10 (Ulp.)	Cesare?
Stobi*	Macedonia	*dig.* 50.15.8.8 (Paul.)	Augusto?
Tyrus*	Syria	*dig.* 50.15.1pr (Ulp.)	Settimio Severo
Utica*	Africa Proc.	*dig.* 50.15.8.11 (Paul.)	Settimio Severo
Valentia*	Tarraconensis	*dig.* 50.15.8.pr (Paul.)	?
Varvaria	Dalmatia	Plin. *n.h.* 3.139	?
Vienna*	Gallia Narb.	*dig.* 50.15.8.1 (Paul.)	Claudio?
Zerna/Dierna*	Dacia	*dig.* 50.15.1.8 (Ulp.)	Traiano

Tab. 1. Le città dotate di *ius Italicum* (l'asterisco identifica le città incluse nella lista di Malavolta 1985).

Estratto Autore

Mi si permetta qualche osservazione preliminare. Innanzi tutto, dall'elenco sopra riportato risulta evidente che non può ritenersi vero quanto affermato in passato circa la volontà di attribuire il *ius Italicum* a centri che già vantavano una certa importanza[10], o, per lo meno, questo non doveva essere uno dei criteri che hanno, soprattutto originariamente[11], motivato le concessioni: se così fosse stato, per esempio le città liburniche, che, tuttavia, godevano di una buona posizione strategica, non avrebbero dovuto ottenerlo. Significative appaiono, a mio avviso, le analogie con quanto accadde in Sicilia in età repubblicana: l'*immunitas* e la *libertas*, per non dire anche lo status di *foederatae*, vennero attribuite a centri di "impianto anellenico" (*Segesta*, *Halicyae*, *Centuripae*, *Panhormus* e *Halaesa*) e di minore importanza rispetto a città come *Syracusae* o *Agrigentum*[12]. I Romani scelsero, in quel caso, di insediarsi nel territorio accattivandosi la fedeltà di comunità che li avevano in qualche modo favoriti e la cui tradizione pregressa era meno "condizionante"; allo stesso modo, il *ius Italicum* doveva fungere, almeno originariamente, da ulteriore veicolo di romanizzazione, forse, com'è stato supposto, in assenza di *deductio* coloniale[13].

Inoltre, in questo quadro, pur incompleto, risultano significative alcune "assenze": limitandoci alla documentazione in nostro possesso, il *ius Italicum* non fu concesso né alle province di *Sicilia*, *Sardinia et Corsica*, ossia le prime province romane, né alla storica *Baetica*, che pure, per i loro meriti, ricevettero in dono il diritto latino o la cittadinanza romana, per utilizzare una definizione di Svetonio («*urbium quasdam* (...) *merita erga populum Romanum adlegantes Latinitate vel civitate donavit*»)[14].

Probabilmente, il *ius Latii* (per non dire la cittadinanza romana) era, almeno inizialmente, un privilegio più ambito e più funzionale alla romanizzazione rispetto al *ius Italicum*; quest'ultimo era un'invenzione propagandistica di nuova acquisizione, che doveva avere limitate ricadute sulla condizione di quanti ne godevano[15]. Rimane, comunque, il fatto che il *ius Latii* fu attribuito solo a città dell'Occidente romano, mentre il *ius Italicum* lo fu progressivamente in tutto l'impero.

---

[10] Luzzatto 1950, pp. 93 e 94, nota 41; sull'importanza economica insiste in particolare Visky 1963.

[11] In seguito, invece, e in particolare in età severiana, tale diritto venne attribuito soprattutto in ragione dell'importanza delle città: vd. *infra.*

[12] Calderone 1964-1965, p. 98, il quale osserva che le città immuni e libere erano, comunque, fortemente ellenizzate. Analogo discorso sull'attribuzione di statuti privilegiati a centri di impianto anellenico può essere condotto in riferimento alle città federate: *Messana* si configurava come città la cui popolazione era in prevalenza di origine italica e *Netum* vantava origini sicule, sebbene vi fosse in corso il processo di ellenizzazione, come testimonia la costruzione del ginnasio (Ferruti 2004; Prag 2007; Trümper 2020); solo *Tauromenium*, dunque, tra le otto città "privilegiate", era più propriamente greca. Cfr. Soraci 2016a.

[13] Hermon 2002b, pp. 232-233.

[14] Suet. *Aug*. 47.2. Della smisurata bibliografia su queste tematiche cito solo, relativamente al passo svetoniano, Vittinghoff 1951a, pp. 96-99; Polverini 1964, p. 465; Scarano Ussani 1992, pp. 39-43. In particolare sulla concessione del diritto latino vd. De Martino 1965, pp. 709-711; Sisani 2018, soprattutto pp. 361-363.

[15] Secondo Vitelli Casella 2015, p. 1674, Plinio avrebbe inteso «*come* ius Italicum *o* Italiae *qualcosa di diverso e di inferiore rispetto a quello che successivamente avrebbero inteso i giuristi*». Cfr. già Mazzarino 1974a, pp. 365-366: «*La grande cesura va cercata nell'età di Adriano, almeno per certi aspetti, e in quella che la seguì immediatamente*».

Estratto Autore

3. *Questioni di cronologia*

Nel corso degli ultimi trent'anni si sono susseguiti parecchi studi volti a precisare la cronologia delle attribuzioni di tale diritto. Nelle nostre fonti, di fatto, viene indicata l'epoca di concessione del *ius Italicum* solo per otto città (fig. 2): *Zerna*, cui fu attribuito da Traiano[16], *Tyrus*, *Heliopolis* e *Laodicea*[17], che lo ricevettero da Settimio Severo, *Emesa* da uno degli ultimi tre Severi[18] e le tre colonie africane, *Carthago*, *Utica* e *Leptis Magna*, che lo divennero in età severiana («*a divis Severo et Antonino*»)[19].

A questi dati, assai scarni in verità, ma per lo meno sicuri, si aggiungono le ipotesi dei moderni. Si discute se l'introduzione del *ius Italicum* sia ascrivibile a Cesare o ad Augusto[20]. È certo che Augusto si ispirò volutamente al suo predecessore nell'attribuire concessioni di varia natura ai provinciali: il *ius Italicum* può essere ricondotto a Cesare nel senso che l'Italia fu essenzialmente una "creazione" di Cesare[21] e che la distinzione – o, meglio, il superamento della distinzione – fra cittadini dell'Italia e cittadini delle province era una questione molto cara al *divus Iulius*. Ma l'ideazione e l'introduzione concreta di tale diritto rimontano, a mio avviso, più probabilmente a Ottaviano, che ebbe modo di riflettere a lungo e di ponderare con la dovuta accortezza il numero e l'entità dei benefici da accordare ai provinciali. Rimane, tuttavia, la possibilità che tale diritto fosse stato introdotto in età flavia[22].

Secondo la maggioranza degli studiosi, all'età augustea risalirebbero la maggior parte delle concessioni; Luzzatto ne enumera ventitré: ai sette popoli della Liburnia in Dalmazia (*Alveria*, *Curicum*, *Flanona*, *Fulfinum*, *Lopsica*, *Varvaria* e *Asseria*, che ricevette anche l'immunità[23]), a cinque colonie della Tarraconense e della Lusitania (le due menzionate da Plinio, *Acci Gemella* e *Libisosa Forum Augustum*, e altre tre ricordate da Paolo, *Emerita*, *Pax Iulia* e *Valentia*)[24], a cinque città della Macedonia (le colonie *Cassandrea*, *Dyrrachium*, *Dium*, *Philippi* e il municipio di *Stobi*)[25], a due colonie dell'Asia (*Alexandria Troas*

---

[16] Ulp. *dig.* 50.15.1.8. Marotta 2021, p. 281.

[17] *Tyrus*: Ulp. *dig.* 50.15.1pr; *Heliopolis*: Ulp. *dig.* 50.15.1.2; *Laodicea*: Ulp. *dig.* 50.15.1.3.

[18] Ulp. *dig.* 50.15.1.4.; Paul. *dig.* 50.15.8.6. Per Beaudouin 1882, p. 708, *Emesa* lo avrebbe ricevuto da Elagabalo, per M. Malavolta in *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, p. 2337, Spagnuolo Vigorita 1993, p. 44 e nota 220 e Honoré 2002, pp. 26-27, da Caracalla, per Zack 2014, p. 265, da Alessandro Severo, ma questa datazione non sarebbe compatibile con gli anni di stesura dell'opera di Paolo. Gualandi 1963, p. 242, considera il provvedimento opera di imperatore incerto; vd. articolato esame della questione in Dell'Oro 1968, p. 62, nota 83.

[19] Paul. *dig.* 50.15.8.11. Cfr. *infra*.

[20] Propendono per Cesare Vitucci (nella discussione seguita alla relazione di Mazzarino 1974a, p. 378) ed Hermon 2002b; per Augusto la maggior parte degli studiosi.

[21] Sull'Italia "creazione" di Cesare vd. Mazzarino 1974a, pp. 371-372; cfr. anche Giardina 1997, pp. 31-32.

[22] Molto incerto sul punto Vittinghoff 1951b, p. 456, nota 94: «*der Begriff war also spätestens in flavischer Zeit gebräuchlich*».

[23] Per *Alveria*, *Flanona* e *Lopsica* municipi in età giulio-claudia cfr. Vitelli Casella 2021, rispettivamente pp. 193-204, 204-212 e 251-254; *Fulfinum* divenne municipio sotto Vespasiano (*ibid*., pp. 225-229), *Curicum* in età augusteo-tiberiana (*ibid*., pp. 229-231).

[24] Luzzatto 1950, pp. 95-96; M. Malavolta in *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, pp. 2336-2339; Gonzáles Román 1994.

[25] Luzzatto 1950, pp. 96-97.

Estratto Autore

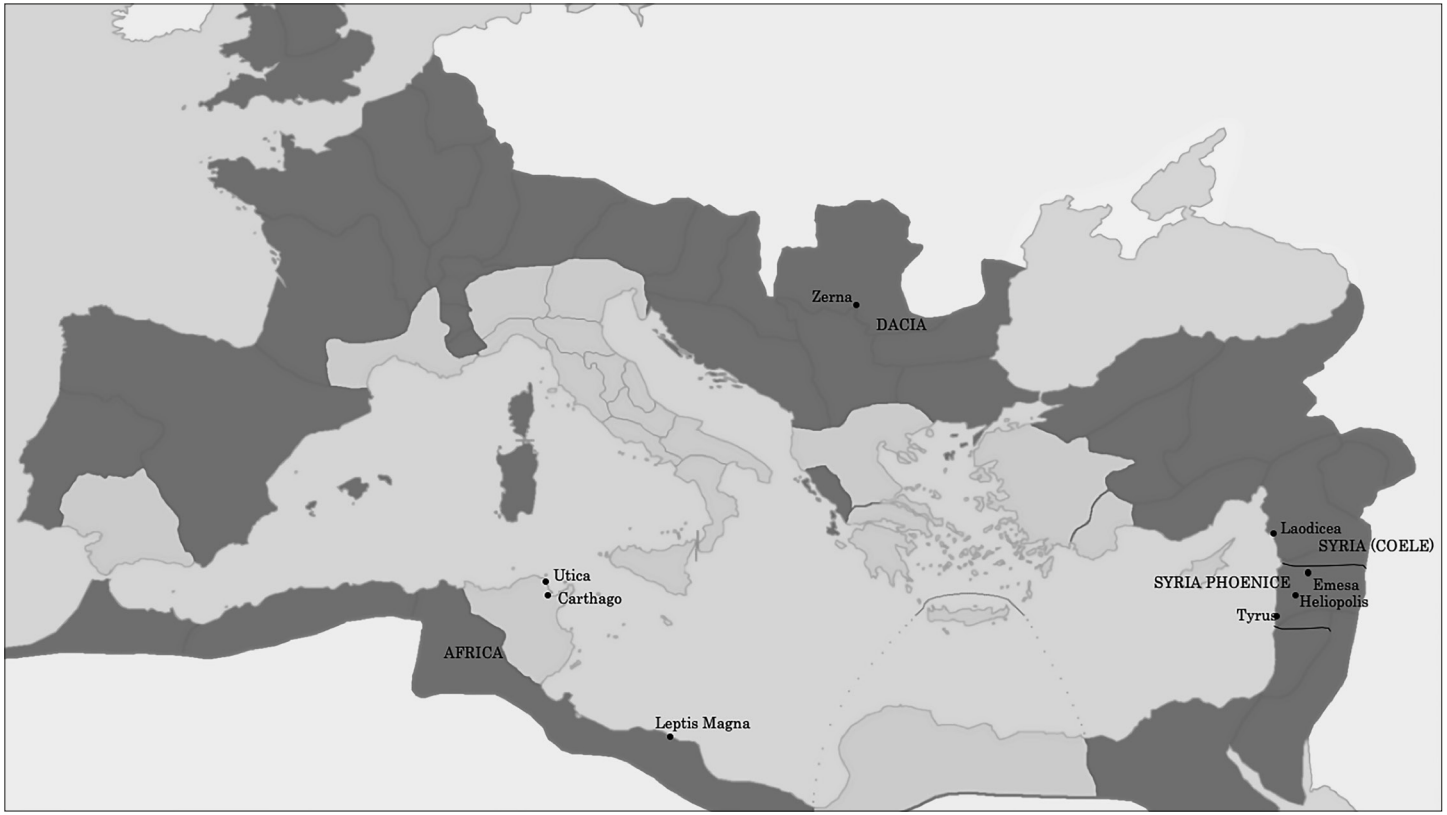

Fig. 2. Città la cui concessione del *ius Italicum* è certamente datata.

Estratto Autore

e *Parium*)[26], alle colonie *Antiochia* in Pisidia[27] e *Berytus* in Siria, fondata nel 16 a.C.[28], e, infine, ad *Apamea* in Bitinia e *Sinope* in Ponto[29]. Watkins aggiunge alle diciotto colonie fondate da Cesare o Augusto e menzionate nei *Digesta* e in Plinio come dotate di *ius Italicum* altre diciotto colonie di veterani[30]. Hermon ipotizza dodici concessioni di età augustea e nove di età cesariana[31].

Tuttavia, come ha giustamente affermato Saquete Chamizo, «*lo que da sentido a un beneficio es* (...) *el hecho de que otros non lo disfruten*»: qualsiasi tentativo di attribuire ad Augusto il merito di aver concesso il *ius Italicum* a tutte (o quasi) le colonie da lui fondate è, dunque, probabilmente errato[32]. Si è ipotizzato, almeno in riferimento alle comunità liburniche, che la motivazione dell'attribuzione di questo diritto sarebbe riconoscibile nella volontà di compensare le suddette comunità, non incluse nel territorio italico secondo la nuova suddivisione operata da Augusto[33]; ma una simile spiegazione non può, evidentemente, essere estesa alle promozioni dei secoli successivi.

Qualche altra concessione sarebbe attribuibile all'imperatore Claudio: è il caso di *Lugdunum*[34], *Vienna*[35] e forse della *Colonia Agrippina*, odierna Köln[36].

A Traiano va il merito di avere accordato il *ius Italicum* a una città della Dacia, *Zerna*[37], diritto che fu progressivamente esteso anche ad altri quattro centri della stessa provincia: *Sarmizegetusa*, *Napoca*, *Apulum* e *Potaissa*[38].

Si è ritenuto che Adriano avesse elevato a colonia *Selinus*/*Traianopolis* e le avesse concesso il *ius Italicum*, ma la città potrebbe averlo ricevuto anche da peregrina[39].

---

[26] Luzzatto 1950, p. 96; Hermon 2002a. Cfr., inoltre, per *Parium* Laffi 2004, pp. 153-154, e per *Alexandria Troas* Merola 2016, p. 330.

[27] Luzzatto 1950, p. 97.

[28] *OCD* (2016), s.v. *Berytus*; Hosek 2012, p. 67, propende per il 15 a.C.

[29] Luzzatto 1950, p. 97 e nota 56; Marotta 2021, pp. 283-284.

[30] Watkins 1983, pp. 320-321.

[31] Hermon 2002b.

[32] Saquete Chamizo 2000, p. 388.

[33] *RE* X (1918), s.v. *ius Italicum*, c. 1239 (A. von Premerstein); Bleicken 1974, p. 385; Ferenczy 1982, p. 1054; Mazzarino 1974a, p. 369; *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, p. 2338 (M. Malavolta). Meno plausibile mi sembra la motivazione di voler parificare la condizione dei veterani di origine italica inviati nelle colonie provinciali rispetto a quelli rimasti in Italia (vd., in tal senso, von Premerstein e Bleicken 1974, p. 385): in questo caso la parificazione dei diritti si sarebbe resa opportuna in tutte le province nelle quali erano stati inviati i veterani. Le comunità galliche avrebbero ricevuto il *ius Italicum* al pari di quelle illiriche in età augustea secondo Lamberti 2006, p. 126.

[34] Sen. *ep*. 91.10. Ad età augustea pensa Bleicken 1974, p. 387.

[35] Luzzatto 1950, p. 100 e nota 68.

[36] Cfr. già Eck 1979, pp. 79-80; *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, p. 2337 (M. Malavolta); Baldus-Lamberti 1999; Lamberti 2006.

[37] Cfr. *dig.* 50.15.1.8: *In Dacia quoque Zernensium colonia a divo Traiano deducta iuris Italici est.* Per Zack 2014, p. 261, nota 48, l'epoca di concessione del *ius Italicum* a *Zerna*, municipio ancora alla fine del II sec. d.C., sarebbe incerta. Vd. la discussione in Marotta 2021, pp. 281-282.

[38] Cfr. *dig.* 50.15.1.9: *Zarmizegetusa quoque eiusdem iuris est: item Napocensis colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a divo Severo ius coloniae impetravit*. Franchini 2008, pp. 10-11 e 14; Marotta 2021, pp. 282-283.

[39] Sulla condizione della città al momento, peraltro incerto, dell'ottenimento del *ius Italicum*, vd. Vittinghoff nella discussione del 28 ottobre del convegno *I diritti locali nelle province romane* (p. 381); Hermon 2002b, p. 211, nota 6; Zack 2014, pp. 250-251, nota 6, 261-262, nota 55, 279 e *passim*; Marotta 2021, p. 284.

Estratto Autore

Un significativo gruppo di attribuzioni risale all'età severiana[40]: sono ascrivibili a Settimio Severo le concessioni del *ius Italicum* non solo, come si è detto, a *Tyrus*[41], *Heliopolis*[42] e *Laodicea*, ma anche a *Leptis Magna* e *Utica*, mentre a Caracalla quelle di *Carthago*[43] e *Palmyra*[44].

Il *ius Italicum* conservò le sue attrattive anche dopo la *Constitutio Antoniniana*: la città di Costantinopoli godeva, sicuramente a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C., ma con ogni probabilità già all'epoca della sua fondazione[45], di questo privilegio, dal quale non discendeva ma al quale si accompagnava – in virtù della natura di *populus Romanus* degli abitanti della nuova Roma – l'esonero dalle tasse straordinarie e di leva[46].

È assolutamente poco probabile che il *ius Italicum* attribuito da Augusto avesse lo stesso significato di quello concesso tra II e III sec. d.C.; originariamente, lo si è detto, doveva presentarsi più che altro come veicolo di romanizzazione, dotato di una valenza prevalentemente politico-ideologica e di un duplice fine: premiare alcune città che si erano distinte per meriti particolari e differenziare specifiche comunità senza per ciò stesso attribuire loro uno status istituzionale determinato. In un secondo momento, probabilmente a partire dall'età severiana, il *ius Italicum* dovette acquisire un significato prevalentemente onorifico, tant'è vero che fu attribuito quasi esclusivamente a centri di una certa importanza: i Severi, per esempio, lo concessero solo a città che erano già colonie o che essi stessi elevarono al rango di colonie. Non escluderei che, col tempo, ad alcune città questo diritto possa essere stato revocato[47].

4. *Utilità e "attualità" degli elenchi di Plinio, Ulpiano e Paolo*

È altamente probabile che i nove centri citati da Plinio non fossero gli unici ad aver goduto del diritto italico nel I sec. d.C., ma anche l'elenco fornito dalla rubrica *De censibus* dei *Digesta* non deve essere inteso come esaustivo[48].

Essendo stata trasmessa dai *Digesta*, un'opera redatta in età giustinianea, la lista delle città dotate di *ius Italicum* non doveva servire a scopi fiscali, giacché all'epoca di Giustiniano il qua-

---

[40] *OCD* (2015), s.v. *ius Italicum*.

[41] Honoré 2002, pp. 7 e 11, sottolinea che *Tyrus* lo ottenne dopo il 197, giacché Ulpiano menziona anche Caracalla come responsabile del provvedimento; Marotta 2021, pp. 3-9.

[42] Hosek 2012, pp. 56-58.

[43] A detta di Dupuis 1996, l'appellativo di *Septimiani* riferito agli abitanti di *Leptis Magna* sarebbe una conseguenza della concessione del *ius Italicum*; essendo tale appellativo presente in epigrafi risalenti al 202 d.C. e poiché altre iscrizioni attribuiscono a Cartagine l'epiteto di *Aurelia Antoniniana*, lo studioso trae la conclusione che il *ius Italicum* fu concesso prima a *Leptis Magna* e poi a Cartagine. Superata la proposta cronologica di Cataudella 1987, p. 125; non tiene conto delle conclusioni di Dupuis Zack 2014, pp. 264-265. Secondo Bertolazzi 2020, pp. 187-190, il *ius Italicum* sarebbe stato concesso, invece, alle tre città tra il 202 e il 203 d.C.

[44] Guerber 2009, p. 388, ha proposto la datazione del 213-216 per la concessione del *ius Italicum*.

[45] Mazzarino 1974b, p. 131, nota 67; Dagron 1974, pp. 62-63; Biscardi 1976, p. 16; *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, p. 2337 (M. Malavolta); Elia 2002, p. 80, che sottolinea le incertezze nella cronologia.

[46] *Cod. Theod.* 11.16.6 (335 d.C.). Condivido, in tal senso, l'opinione di Mazzarino 1974b, pp. 133-142, ripresa anche da Biscardi 1976, pp. 16-17, secondo cui i privilegi fiscali saranno attribuiti a Costantinopoli in un secondo tempo rispetto all'attribuzione del *ius Italicum*.

[47] Cfr., in tal senso, ancora Mazzarino 1974b, p. 142: il *ius Italicum* «*poteva togliersi e rinnovarsi*».

[48] Vd. ad es. Luzzatto 1950, p. 90; Corbier 1991, p. 651.

Estratto Autore

dro amministrativo era mutato e alcune delle città comprese in questo elenco non ricadevano più nella giurisdizione dell'impero romano d'Oriente; come è stato giustamente affermato, l'utilità dei testi selezionati per comporre la rubrica *De censibus* «*non risulta almeno a noi evidente*»[49]. Ma anche le stesse due opere di età severiana, il *De censibus* ulpianeo e quello di Paolo, non miravano a un criterio di esaustività: nella lista di Ulpiano, per esempio, ammesso che sia stata riportata integralmente dai compilatori dei *Digesta*, mancano le province occidentali[50].

È, dunque, importante precisare che, anche in questo caso, come in quello degli elenchi forniti da Plinio il Vecchio nei libri III-V della sua opera, non siamo di fronte a liste complete contenenti le indicazioni di tutte le città dotate di *ius Italicum* o di quelle immuni; queste liste, infatti, non erano trascritte appositamente ad uso e consumo dei governatori provinciali o dei funzionari del fisco[51], i quali avrebbero dovuto consultarle prima di procedere a determinare l'ammontare dei tributi dovuti da ciascuna provincia o città. Né l'opera di Plinio né quelle di Ulpiano e Paolo dovevano mirare a questo scopo data la caratteristica di provvisorietà delle liste stesse[52]: non è frutto di casualità il fatto che elenchi simili per contenuti non ci siano pervenuti se non attraverso papiri o epigrafi e anche in questo caso raramente[53].

Quando dovevano procedere a determinare concretamente l'ammontare i tributi, i funzionari del fisco non consultavano gli elenchi di Plinio, di Ulpiano o di Paolo (pur utili a fornire indicazioni di carattere generale in fatto di censo sulle competenze dei governatori provinciali o dei *censitores*[54]), ma le liste ufficiali o altri specifici documenti presenti a Roma e le cui copie dovevano trovarsi negli archivi delle province[55].

---

[49] Marotta 2021, p. 7. Come già osservava Talamanca 1976, p. 164, nota 186, «*residuano, ad ogni modo, grossi interrogativi sulla tecnica adoperata dai compilatori in relazione alla composizione di* D. *50, 15,* 'de censibus*', tenuto conto della circostanza che le notizie fornite da Gaio sono totalmente coperte dall'enumerazione, non certo esaustiva, di Paul. 2* cens. D. *50.15.8, onde non si comprende la necessità né dell'inserzione del frammento breve di Gaio, né, tantomeno, di quello ancora più breve di Cels. 25* dig. D. *50.15.6, in cui si dice soltanto esser* iuris Italici *la* colonia Philippensis*, ciò che si riscontra detto pure in* D. *50.15.8.8*».

[50] Marotta 2021, p. 157, nota 185. Sulla non esaustività degli elenchi a nostra disposizione vd., per fare solo qualche esempio, già Jones 1941, p. 28, nota 16; Vittinghoff 1951b, p. 466; Hinrichs 1974, p. 148.

[51] Marotta 2021, p. 150: «*com'è ovvio, anche i libri* de censibus (...) *furono composti per un pubblico di operatori del diritto molto più ampio dei soli governatori o dei soli funzionari che li coadiuvavano, rivolgendosi a tutti coloro i quali, nelle loro attività professionali, dovessero occuparsi, in qualità di* assessores *o di* advocati *o di* patroni causarum*, delle liti riguardanti la riscossione delle imposte*»; cfr. anche p. 149, con l'osservazione che il giurista si rivolgeva in prima persona al *censitor*.

[52] Provvisorietà generale, legata ai documenti di carattere amministrativo e fiscale, per loro stessa natura soggetti a frequenti mutamenti (Eck 1999 [1979], p. 117), e provvisorietà particolare del *ius Italicum*, che "poteva togliersi e rinnovarsi" (da qui la *renovatio* dei Valentiniani in *cod. Theod.* 14.13.1), che «*non è qualcosa di fisso se non per il suo aspetto di base: di trasformare una comunità o persone residenti nel suolo provinciale in una comunità o persone che hanno privilegi fondati sulla finzione che essa si trovi in Italia*» (Mazzarino 1974b, p. 142; cfr. anche p. 146).

[53] Diversi provvedimenti di natura fiscale venivano incisi su materiale durevole ma non duraturo, come il legno: cfr. quanto affermato da S. Pittia al convegno su *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano* (Soraci 2020a, p. 706) e le magistrali *Conclusioni* di W. Eck al medesimo convegno (Eck 2020, pp. 150-151).

[54] Sebbene quasi sempre la prospettiva di riferimento fosse quella dell'amministrazione centrale: in ciò mi sento di condividere l'opinione di Talamanca 1976, e, in partic., p. 146, nonostante le equilibrate precisazioni di Marotta 2021, p. 149, nota 130. Sul ruolo dei governatori provinciali e dei *censitores* vd. Lo Cascio 2000 [1999], pp. 211-216.

[55] Vd. i diversi contributi contenuti in Soraci 2020b; cfr. anche Marotta 2021, p. 154.

Estratto Autore

Gli elenchi delle città dotate di *ius Italicum* contenuti nei *Digesta*, come già quelli dell'opera pliniana, non avevano, dunque, pretesa di esaustività.

5. *Effetti giuridici e benefici fiscali del* ius Italicum

Alla luce di quanto osservato, è opportuno cercare di precisare meglio in cosa consistessero i privilegi legati al *ius Italicum* e le motivazioni che spinsero gli imperatori a concederlo.

Il *ius Italicum* riguardava, al contempo, il diritto personale e quello patrimoniale, giacché comportava effetti giuridici sulle persone e sui terreni. È ben nota in dottrina la contrapposizione tra quanti sostengono che si tratti di un privilegio concesso a titolo personale e quanti, invece, insistono sulla sua natura di *ius* attribuito a comunità[56]. Anche in questo caso, mi trovo a concordare con Santo Mazzarino nel ritenere che tale diritto fosse elargito alle comunità e, conseguentemente, ai *cives* che ne facevano parte[57].

Dal punto di vista del diritto patrimoniale, il godimento del *ius Italicum* doveva comportare quantomeno «*l'applicazione degli istituti e dei negozi romani di diritto privato connessi alla condizione del suolo*»[58]: tra gli altri, la possibilità di *mancipatio* e *in iure cessio*, ma anche *usucapio* e *rei vindicatio*[59]. Nelle pagine che seguono, tuttavia, mi limiterò a trattare in dettaglio uno dei privilegi più dibattuti connessi al *ius Italicum*: l'immunità.

Generalmente si ritiene che il *ius Italicum* comprendesse l'immunità per quanti lo ottenevano: Beaudouin, per esempio, riteneva l'immunità un elemento "*indiscutable*"[60] e anche in tempi più o meno recenti diversi studiosi non hanno messo in dubbio tale assunto, al punto che l'*immunitas* venne spesso considerata la sola tra le prerogative sicure del *ius Italicum* [61]; ma, a fronte di un'affermazione così categorica, più raramente ci si è soffermati a riflettere sulle declinazioni concrete della suddetta immunità.

---

[56] Pensano a un diritto personale, tra gli altri, Sigonius 1573, c. 21; Triantaphyllopoulos 1974; da ultimo anche Zack 2014, pp. 290-293. La maggior parte della dottrina, influenzata dagli studi di Savigny (dei diversi lavori dello studioso cito soltanto Savigny 1825), ritiene, invece, che si sia trattato di un diritto attribuito a comunità.

[57] Mazzarino 1974a, pp. 371 e 382. Sembra non aver inteso la posizione di Mazzarino Hermon 2002b, p. 212, nota 10 (che, peraltro, ha attribuito a Claudia Paula e non alla figlia Iulia, come risulta dall'epigrafe, il titolo di idrofora).

[58] Biscardi 1976, p. 17. Triantaphyllopoulos 1974, p. 157, che pure riporta le opinioni dominanti in dottrina – secondo cui i privilegi legati al godimento del *ius Italicum* sarebbero l'immunità, l'esenzione dall'obbligo di ospitare i militari e la proprietà quiritaria – ritiene che sia quest'ultimo il beneficio peculiare di tale diritto, «*poiché tutti gli altri benefici potevano essere accordati con privilegio speciale, indipendentemente dalla concessione dello* ius Italicum».

[59] Per quanto concerne gli istituti e i negozi connessi alla condizione del suolo cfr. soprattutto Gai. *inst*. 2.18-33; Ps. Agenn. *contr*. pp. 35-36 Lachmann = pp. 23-24 Thulin. In merito ai privilegi connessi al *ius Italicum*, cfr. in partic. Ferenczy 1982, pp. 1057-1058; Lamberti 2006, p. 125.

[60] Beaudouin 1881, p. 162; cfr. pp. 593-613, per un'enumerazione di tutte le caratteristiche di tale privilegio. Kornemann (in *RE* IV (1900), s.v. *coloniae* cc. 579-580) osservava che spesso, ma non sempre, il conferimento dello *ius Italicum* comportava l'immunità per le città alle quali era stato conferito.

[61] Mi limito a citare solo qualche nome: Gaudemet 1967, pp. 513-514; G.I. Luzzatto in *NNDI* IX (1968), s.v. *ius Italicum*, p. 383; Gagé 1969, p. 81; Watkins 1988-89, p. 131; Jacques-Scheid 1990, pp. 311-313; Corbier 1991, p. 651 (la studiosa ritiene che l'esonero garantito dall'*immunitas* fosse anche definitivo); Gonzáles Román 1994; Vivenza 1994, p. 108; A. Hübner in *RAChr* 17 (1996), s.v. *immunitas*, c. 1096; Giardina 1997, p. 62; France 2000, p. 194; Franchini 2008, p. 14 (che ritiene l'immunità dal *tributum* una condizione vincolante per l'interpretazione di fonti

Estratto Autore

Nella maggioranza dei casi si ripete che i provinciali dotati di *ius Italicum* sarebbero stati esonerati dal pagamento del *tributum soli* e da quello del *tributum capitis*[62]. In realtà, nessun passo delle summenzionate fonti lo afferma esplicitamente, ma questa convinzione discende da una tra le possibili esegesi di alcuni brani tratti dal *De censibus* di Paolo[63]; inoltre e soprattutto, la constatazione che la quasi totalità delle informazioni a noi note sul *ius Italicum* provenga da una rubrica dei *Digesta* intitolata *De censibus* non ha dato adito a dubbi: il *ius Italicum* sarebbe stato ricordato all'interno di essa in quanto concedeva l'immunità di cui occorreva tener conto ai fini delle operazioni censitarie[64].

Attraverso la sua esegesi di uno dei passi pliniani, com'è noto, Mazzarino ha dimostrato che l'immunità non era una delle caratteristiche originariamente previste, almeno fino ai Flavi: Plinio avrebbe precisato, a proposito delle comunità liburniche della Dalmazia dotate di tale *ius*, che solo quella degli *Asseriates* godeva anche dell'immunità[65]. Sempre Mazzarino ha, inoltre, supposto che l'immunità non fosse prerogativa del *ius Italicum* nemmeno al tempo di Costantino[66].

Dal canto mio, ritengo che l'immunità non fu mai uno dei privilegi impliciti nel *ius Italicum*. La mia ipotesi è, tuttavia, solo fino a un certo punto "eretica" e "scandalosa" (per riprendere gli stessi termini usati da Mazzarino a proposito della sua): già nel 1578 Cuiacio affermava: «*ius Italicum immunitatem esse tributorum, quod ego esse falsissimus opinor*»[67]. Altri, più da recente, hanno mostrato le medesime perplessità nel considerare l'*immunitas* uno dei privilegi del *ius Italicum*[68].

---

come *FIRA* III 90); Edmondson 2006, p. 260; C. Fuhrmann in *EAH*, s.v. *ius Italicum*; Martín Arroyo Sánchez 2018, pp. 101-102 e 134, secondo cui la concessione del *ius Italicum*, in virtù dell'immunità ad esso connessa, sarebbe una forma compensatoria alle limitazioni territoriali; Kritzinger 2019, p. 119, nota 143; più prudente S. Günther (in *RAChr* XXXI (2021), s.v. *Steuern*, cc. 126-127), che parla genericamente di tasse riscosse, che però rimanevano «*ganz oder teilweise auf Basis entsprechender Vertragsregelungen mit der Zentrale Rom in der jeweiligen* civitas». Cfr., relativamente all'ipotesi di Mazzarino, anche le perplessità di Lamberti 2006, p. 125. Vd. anche *infra*, nota 64.

[62] In riferimento all'età dai Flavi fino a Costantino, cfr. anche Mazzarino 1974b, p. 144.

[63] Vd. *infra*.

[64] Savigny 1825, p. 255; Mommsen 1887, p. 807, nota 4, per il quale addirittura *ius Italicum* sarebbe stato sinonimo di *immunitas*, e p. 809, nota 3; A. von Premerstein in *RE* X (1918), s.v. *ius Italicum*, c. 1247; Beaudouin 1881, p. 593; Sherwin White 1973, p. 319 (che, correttamente, parla di "impressioni" e di "circostanze accidentali": «*the impression that it principally conveyed* immunitas *is due to the accidental fact that* ius Italicum *is mostly known from its citation in two long excerpts of Ulpian and Paulus about the* census*, for which this was the relevant aspect, and from the distinction in Agennius between* ager Italicus *and provincial* ager colonicus *for which again* immunitas *was the decisive point*»); Mazzarino 1974a, p. 365: «*così, a maggior ragione, si considerarono immuni* (*di qui la menzione in* Dig. *L 15*) *le colonie di* ius Italicum»; vd. anche Mazzarino 1974b, p. 145; Hinrichs 1974, p. 147; D'Ors 1974, p. 259, nota 19; Cataudella 1987, p. 132, concludeva il suo articolo osservando: «*è qui che è da cercare probabilmente il senso effettivo del* ius Italicum*, in questa contraddizione* [tra l'*immunitas* e il *ius Italicum* di cui parlano i giuristi nelle trattazioni *de censibus*] *forse solo apparente*»; Saquete Chamizo 2000, pp. 381-382; Hermon 2002b, p. 213.

[65] Plin. *n.h.* 3.139; Mazzarino 1974a (egli riteneva, quindi, che solo successivamente, nel II secolo, si fosse compiuta l'identificazione tra la condizione delle colonie italiche e lo *ius Italicum*) e 1974b, pp. 143-144; *DizEp* IV/2 (1985), s.v. *ius Italicum*, p. 2334 (M. Malavolta); Vitelli Casella 2015. *Contra*, Lamberti 2006, p. 125.

[66] Mazzarino 1974b, pp. 142-145.

[67] Cuiacius 1578, libro X, cap. XXXV, p. 525.

[68] Cataudella 1987, in partic. pp. 129-132, del cui contributo, tuttavia, mi sembra di non poter condividere le premesse, anche per le proposte cronologiche oggi superate (vd. *supra*, nota 43); Zack 2014, pp. 257-258, che,

Estratto Autore

Ma, allora, perché tale diritto sarebbe stato menzionato nella rubrica *De censibus*? E quale significato hanno i riferimenti in essa contenuti?

Innanzi tutto, se è solo Ulpiano (almeno per quello che ci è dato sapere grazie ai compilatori dei *Digesta*) a spiegare per quali meriti alcune città ricevettero il *ius Italicum*[69], è solo Paolo che accenna all'aspetto fiscale nei passi elencati qui di seguito:

> *In Lusitania Pacenses et Emeritenses iuris Italici sunt. Idem ius Valentini et Licitani habent: Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt* (50.15.8pr: Paulus 2 *de cens.*).
>
> *Laodicia in Syria et Berytos in Phoenice iuris Italici sunt et solum earum* (50.15.8.3).
>
> *Divus Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis* (50.15.8.5).
>
> *Divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto, ut et iuris Italici essent, sed tributum his remisit capitis: sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est. Similes his Capitulenses esse videntur* (50.15.8.7).

Il primo brano è generalmente inteso nel seguente modo: «*In Lusitania gli abitanti di* Pax Iulia *e quelli di* Emerita *sono di diritto italico. Lo stesso diritto lo posseggono gli abitanti di* Valentia *e di* Ilici*: gli abitanti di* Barcino *anche nello stesso luogo* [= che si trovano nello stesso luogo] *sono immuni*». Ma qualche autore interpreta il passo nel senso che *Barcino* ebbe il *ius Italicum*[70]. In effetti, la questione risiede nel comprendere a cosa si riferisca il '*quoque*': se a '*ibidem*', come generalmente si ritiene, i *Barcinonenses* sarebbero solo *immunes*[71] e non dotati di *ius Italicum*; se, invece, si riferisse a '*immunes*' avremmo un'altra colonia di diritto italico che, almeno all'epoca in cui fu redatta l'opera di Paolo, godeva anche dell'immunità e i *Barcinonenses* del testo di Paolo sarebbero, in tal senso, il corrispondente degli *Asseriates* in Plinio[72].

Il secondo brano attesta espressamente la concessione del *ius Italicum* a *Berytus* e *Laodicea* con specifico riferimento al suolo.

Il terzo brano concerne, invece, gli abitanti di *Antiochia* (quale *Antiochia*? dal contesto, poiché poco prima si era parlato della Siria e della Fenicia, dovrebbe trattarsi di *Antiochia* di Siria), che sarebbero divenuti coloni *salvis tributis*. Paolo non precisa se questi Antiocheni avessero ricevuto il *ius Italicum*; ma gli *excerpta* paolini della rubrica *De censibus* riguardano tutti il *ius Italicum* e, negli unici casi in cui questo diritto non fu conferito (a *Caesarea* e *Aelia Capitolina*), il giurista ha cura di precisarlo. Sarei, quindi, propensa a

---

alla stregua di Mazzarino, esprime riserve nel considerare l'immunità un privilegio costitutivo del *ius Italicum* in riferimento alle città liburniche e a Costantinopoli; Vitelli Casella 2021, p. 177.

[69] *Dig.* 50.15.1pr; 50.15.1.1-3.

[70] Cfr. per es., già un umanista catalano del '400, Jeroni Pau, le cui opere furono riedite nel 1986: Pau 1986 [1491]; Mommsen 1887, p. 809, nota 3; Watkins 1983, p. 321; Olesti 2013, p. 76, e Olesti-Carreras Monfort 2013, p. 149, seguito da Oller Guzmán 2016, p. 163, nota 66. Pensano alla sola immunità gli altri studiosi; cfr., in particolare, la netta distinzione operata da Gonzáles Román 1997, p. 157.

[71] La loro immunità è confermata da un'epigrafe della seconda metà del II sec. d.C., *CIL* II 4514 = *ILS* 6957 = *IRBarc* 35 = *IRC* IV 45 = *EDCS* 11901784 = *EDH* 056770 = *HEpOL* 10184, ll. 8-9: *atlectus* (!) *a Barc*(*inonensibus*) | *inter immunes consecut*(*us*); Mosser 2013, nr. 238.

[72] Vd. *supra*.

Estratto Autore

ritenere che non solo *Antiochia* di Pisidia[73], ma anche *Antiochia* di Siria godesse del *ius Italicum*[74].

Il significato dell'espressione '*salvis tributis*' è incerto[75]: esso può riferirsi sia a un'esenzione dai tributi sia, al contrario, all'obbligo di pagarli. Nel primo caso, si dovrebbe intendere che gli *Antiochenses* ricevettero il titolo di colonia e sarebbero stati dichiarati immuni[76]. Nel secondo caso, Paolo avrebbe precisato che la colonia di *Antiochia* sarebbe stata sottoposta a tributi[77], ciò che non è una novità[78], a meno che la precisazione della mancata esenzione dal pagamento dei tributi non facesse seguito a quanto il giurista aveva detto in precedenza (ma che i compilatori giustinianei non hanno riportato); così estrapolata e così intesa, infatti, la precisazione sarebbe inutile. Forse, tuttavia, sarebbe più corretto intendere che gli *Antiochenses* ricevettero il diritto italico e che, alla stregua dei *Barcinonenses* e degli *Asseriates*, sarebbero stati anche, almeno per un certo periodo della loro storia, *immunes*.

Infine, se i *Caesarienses* e, successivamente, i *Capitulenses*, non ricevettero il *ius Italicum*, a *Caesarea* venne concessa da Vespasiano la remissione del *tributum capitis*, cui Tito aggiunse anche quella del *tributum soli*. Considerando la guerra che entrambi gli imperatori condussero nella regione, si trattava evidentemente del tentativo di legare a sé una parte della popolazione concedendole agevolazioni di tipo fiscale, ma evitando di attribuire il *ius Italicum* e distinguendo, in tal modo, in maniera decisa gli abitanti della colonia di *Caesarea* (e, dopo Adriano, anche di *Aelia Capitolina*) da quelli di altre città dell'impero che ottennero questo diritto onorifico[79]. La precisazione del giurista, tuttavia, non autorizza a concludere, con ragionamento inverso, che normalmente le città dotate di diritto italico godessero dell'esenzione dal *tributum capitis* e/o dal *tributum soli*[80]; il frammento paolino, a mio avviso, riporterebbe solo un elenco di privilegi, alcuni dei quali furono concessi, altri non lo furono o lo furono in un secondo momento.

---

[73] Paul. *dig.* 50.15.8.10.

[74] Downey 1961, pp. 245-246: il provvedimento di Caracalla «*had a special significance in the circumstances, in placing Antioch nominally on the same level as Laodicea, which has been a* colonia iuris Italici *by Septimius*»; Talamanca 1976, p. 139, nota 129.

[75] In tal senso cfr. già Downey 1937, pp. 142-143, nota 6. Ma nello studio successivo lo studioso si schiera decisamente a favore dell'interpretazione di Mommsen 1888, p. 684, nota 1, secondo cui Paolo intendeva indicare la mancata esenzione dai tributi: Downey 1961, p. 245, nota 51.

[76] «*Il divo Antonino rese coloni gli Antiocheni, esentandoli dal pagamento dei tributi*»: Marotta 2021, p. 173. Cfr. già E. Kornemann in *RE* IV (1900), s.v. *coloniae*, c. 579.

[77] Oltre al succitato Mommsen, vd. A. von Premerstein in *RE* X (1918), s.v. *ius Italicum*, cc. 1245-1246; Talamanca 1976, p. 171, nota 211; Millar 1977, p. 409; Spagnuolo Vigorita 1993, p. 44 (secondo cui *Antiochia* divenne colonia ma non ricevette il *ius Italicum*); Zack 2014, p. 264; Soraci 2020c, p. 101; Palistrant Shaick 2021, p. 178. Vd. già Heisterbergk 1885, p. 155, ma con ragionamento esattamente inverso a quello esposto nel testo qui sopra: la precisazione di Paolo indicherebbe che normalmente le colonie erano esenti da tributi.

[78] Kritzinger 2018, pp. 101-108; Soraci 2020c, pp. 99-103 e relativa bibliografia; S. Günther in *RAChr* XXXI (2021), s.v. *Steuern*, cc. 126-127; Marotta 2021, pp. 169-170. Sul rapporto tra cittadinanza e tassazione cfr., da ultimo, Pilar Eberle 2022.

[79] Mi sembra particolarmente significativo il fatto che sia Ulpiano (*dig.* 50.15.1.6) sia Paolo (*dig.* 50.15.8.7) insistano sulla mancata attribuzione del *ius Italicum* a *Caesarea* e *Aelia Capitolina*.

[80] Come intende anche Zack 2014, p. 291.

Estratto Autore

Veniamo adesso al motivo per cui, secondo la mia interpretazione, nella rubrica *De censibus* dei *Digesta* sarebbero state indicate alcune delle città che avevano ricevuto il *ius Italicum* se tale diritto non comportava automaticamente l'immunità di chi ne godeva.

La prospettiva dei compilatori giustinianei è, in questo caso, senza dubbio quella censitaria[81], la stessa ripresa poco più avanti nella rubrica, laddove si attinge al secondo e al terzo libro del *De censibus* di Ulpiano. Il frammento tratto dal secondo libro riguarda il censimento delle persone e il conseguente pagamento del *tributum capitis*[82], quello tratto dal terzo è, invece, incentrato sul modo di censire il suolo ed è da questo che si posso trarre indicazioni utili a chiarire il contesto degli *excerpta*.

Per censire il suolo era fondamentale indicare, oltre il nome del fondo e una serie di altri dati sui quali non mi soffermo in questa sede, «*in qua civitate et in quo pago sit*» il fondo, poiché «*is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est: agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur*»[83]. L'obbligo di dichiarare la posizione del fondo era connesso alla necessità che il tributo venisse calcolato ed esatto nella città in cui detto fondo si trovava. Questa precisazione, apparentemente ovvia, comportava una serie di conseguenze[84]. Ritengo che almeno una di esse possa contribuire a spiegare perché il *ius Italicum* fosse stato menzionato nelle opere *De censibus* di Ulpiano e Paolo e, conseguentemente, nell'omonima rubrica dei *Digesta*.

Cesare dittatore introdusse una legge che imponeva un rapporto stabile tra l'investimento in mutui feneratizi e quello delle terre in Italia; tale legge fu ripresa da Tiberio, che impose di investire due terzi del patrimonio in terreni italici. Il decreto fu successi-

---

[81] Cfr. già Cuiacius 1591, p. 471: *ius Italicum levatio tantum censitionis est, put ut idem in censitione ius experiantur quod Italicae coloniae.*

[82] *Dig.* 50.15.3pr (Ulpianus 2 *de cens.*): *Aetatem in censendo significare necesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur: veluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim feminae usque ad sexagensimum quintum annum tributo capitis obligantur. Aetas autem spectatur censendi tempore*; 50.15.3.1: *Rebus concessam immunitatem non debere intercidere rescripto imperatoris nostri ad Pelignianum recte expressum est: quippe personis quidem data immunitas cum persona extinguitur, rebus numquam extinguitur*. Grelle 1963, pp. 90-91; Talamanca 1976; Neesen 1980, pp. 63 e 119-120; Eck 1999 [1979], pp. 117-118 e nota 3; Giliberti 1999, pp. 90-92.

[83] *Dig.* 50.15.4pr (Ulpianus 3 *de cens.*): *Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. Nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit*; 50.15.4.2: *Is vero, qui agrum in alia civitate habet, in ea civitate profiteri debet, in qua ager est: agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur.* Con molta chiarezza ha riassunto questi principi Last 1936, p. 455: «*the fiscal liabilities of provincials were determined not by their status but their domicile*». Neesen 1980, pp. 48-53; Lo Cascio 2000 [1991], p. 39.

[84] Una simile logica aveva portato, già nella Sicilia repubblicana, a importanti distinzioni: i forestieri che risiedevano nel territorio di una *polis immunis ac libera* (per i casi di Segesta e Alicie, cfr. Cic. *Verr*. 2.3.40.91-92) o, viceversa, quanti tra i cittadini delle *poleis* privilegiate coltivavano terreni al di fuori dei confini della propria città dovevano pagare ugualmente l'imposta («*i Centuripini aravano terreni in quasi tutta la Sicilia*» ed erano tenuti al versamento della decima nei campi non ricadenti nel territorio della loro *polis*: Cic. *Verr*. 2.3.45.108; cfr. anche 2.3.23.56, 48.114 e 56.129). Persino il cittadino di una *civitas immunis* che arava il campo ricadente nel territorio di un'altra città, anch'essa *immunis*, aveva l'obbligo di pagare il tributo, come testimonia il caso di Diocle di Panormo, coltivatore di un podere a Segesta (Cic. *Verr*. 2.3.40.93). Questi esempi testimoniano le strette relazioni che intercorrevano tra possesso della cittadinanza e possesso terriero in una determinata città, importanti soprattutto quando si doveva tenere conto, ai fini fiscali, di eventuali privilegi. Soraci 2016b, p. 55 e bibliografia alle pp. 58-59.

Estratto Autore

vamente oggetto di ulteriori variazioni: Traiano ridusse l'obbligo a un terzo e lo limitò a quanti ambissero rivestire una carica onoraria a Roma, mentre Marco Aurelio abbassò ulteriormente la quota a un quarto[85]. Si trattava, evidentemente, di un tema scottante, considerato un problema dai provinciali (e non solo), se gli imperatori dovettero intervenire a più riprese per modificare le disposizioni.

Quindi, a partire dal principato di Traiano, un senatore provinciale avrebbe dovuto vendere una parte delle terre che possedeva al di fuori dell'Italia e comprarne nella Penisola: «*dum idem candidati illic vendunt ut hic emant*», scriveva Plinio[86]. Tuttavia, qualora la sua città di appartenenza avesse ricevuto il *ius Italicum*, il suolo della città stessa sarebbe stato considerato "suolo italico"[87]: ne consegue che il suddetto senatore non avrebbe più avuto l'obbligo di acquistare proprietà in Italia perché possedeva già, seppure in maniera fittizia, proprietà sul suolo italico. Dunque, i patrimoni di quel senatore sarebbero rimasti o ritornati (qualora la sua città fosse stata nel frattempo, ossia nel corso dello svolgimento dell'incarico, dotata del *ius Italicum*) integralmente nelle province[88] e di ciò doveva essere tenuto conto al momento delle operazioni censitarie e dell'imposizione dei tributi, giacché, come si è detto, «*agri enim tributum in eam civitatem debet levare, in cuius territorio possidetur*».

Se gli elenchi di città contenuti in questa rubrica dei *Digesta* non servivano a indicare con pretesa di esaustività tutte le comunità dotate di *ius Italicum*[89], erano utili, nondimeno, a ricordare agli operatori del diritto che, in materia di riscossione delle imposte, occorreva prestare particolare attenzione alle eccezioni, rappresentate sia dalle città che avessero ricevuto qualche forma di immunità sia da quelle insignite del *ius Italicum*, poiché i patrimoni dei senatori originari di esse dovevano essere censiti non in parte in Italia e in parte nelle province, ma solo nelle province. L'immunità di cui occorreva tener conto anche ai fini delle operazioni censitarie poteva essere temporanea (cfr., per es., *Volubilis*)[90] o *perpetua*

---

[85] Tac. *ann*. 6.16.1 e 17.1: *adversum legem dictatoris Caesaris qua de modo credendi possidendique intra Italiam cavetur* (...) *ad hoc senatus praescripserat, duas quisque fenoris partes in agris per Italiam conlocaret*; Suet. *Tib*. 48: *cum per senatus consultum sanxisset, ut faeneratores duas patrimonii partes in solo collocarent*. Mazzarino 1956, p. 97; Lo Cascio 1978-1979, pp. 245-246, il quale si chiede se l'obbligo di reinvestire il capitale in terreni concernesse solo i prestiti irregolari; D'Alessio 2018, pp. 106-110. Per il provvedimento di Traiano vd. Plin. *ep*. 6.19, per quello di Marco Aurelio SHA *M. Antonin.* 11.8. Polverini 1963, pp. 184-185; De Martino 1974, p. 330; De Martino 1979, pp. 244-245; Sirago 1991, pp. 271-274, con una lucidissima ricostruzione storica della questione; Caballos Rufino 2001, p. 84, note 104-105.

[86] Plin. *ep*. 6.19.4-6: *eosdem patrimonii tertiam partem conferre iussit in ea quae solo continerentur, deforme arbitratus* (*et erat*) *honorem petituros urbem Italiamque non pro patria sed pro hospitio aut stabulo quasi peregrinantes habere. Concursant ergo candidati; certatim quidquid uenale audiunt emptitant, quoque sint plura uenalia efficiunt. Proinde si paenitet te Italicorum praediorum, hoc uendendi tempus tam hercule quam in prouinciis comparandi, dum idem candidati illic uendunt ut hic emant*. Polverini 1963, pp. 145, 150; Martin 1967, p. 95; Talbert 1984, p. 142; Eck 1999 [1979], p. 206; García Morillo 2008, p. 174.

[87] Prerogativa del *ius Italicum* sarebbe stata quella «*di trasformare una comunità o persone residenti nel suolo provinciale in una comunità o persone che hanno privilegi fondati sulla finzione che essa si trovi in Italia*» (Mazzarino 1974b, p. 146).

[88] Grelle 1972, p. 90.

[89] Vd. *supra*, § 4.

[90] *ILAfr* 634= *ILM* 116= *IAM* II 448= *FIRA* I 70, su cui vd. bibliografia citata in Gagliardi 2006, pp. 238-239; Curchin 2022. A volte le immunità venivano concesse per periodi di tempo limitati perché erano intese

Estratto Autore

(*Ilium*[91] e i *castellani Paemeiobrigenses*[92]), *plenissima*|*omnium rerum* (vd. ancora *Ilium*[93] e i *castellani Paemeiobrigenses*[94]) o parziale, concernente il *tributum capitis* o il *tributum soli* (o entrambi, come *Caesarea* e *Aelia Capitolina*, sebbene in momenti diversi).

Dal punto di vista del diritto personale, concordo con quanti ritengono che il *ius Italicum* comportasse l'esonero dalla tutela e da altri *munera*[95] per le madri che avevano quat-

---

quali forme di soccorso immediato e temporaneo alle città colpite da calamità naturali, come le eruzioni o i terremoti: Soraci 2004, pp. 469-473. Non sappiamo di che tipo fosse l'immunità concessa alla *pertica Carthaginensium* e di cui una preziosa testimonianza è costituita da un'iscrizione risalente agli anni 102-106 d.C.: *Dougga* 50 = *EDCS* 00800015 = *EDH* 017122 (ll. 5-6: [*de*]*fensori immunitatis perticae* | *Carthaginiensium*); vd. adesso Aounallah 2020, pp. 24-28. Vd. anche un'altra famosa iscrizione proveniente dalla Mauretania e risalente agli anni 202-209 d.C.: *AE* 1985, 972 = *EDH* 002921 = *EDCS* 08300668, ll. 6-12: *castellanis Thude*|*densibus fines et immunitatem* | *a rege Iuba per coniuratione*(*m*) | *divi Aug*(*usti*) *concessos post* | [*m*]*ultis maximisque saecu*|*lis felicissimis temporibus* | *suis divino iudicio restituerunt*; Desanges 1990-1992, p. 218. In quest'ultimo caso l'immunità venne attribuita da Giuba, garantita da Augusto e riconfermata dai Severi. Sulle comunità che erano immuni sotto Cesare o Augusto e che successivamente non risultano più tali vd. Hinrichs 1974, p. 148.

[91] Plin. *n.h.* 5.124: *Ilium immune*. Ilio, che, in virtù della parentela con Roma – *ob* (...) *originum memoria*: vd. Battistoni 2010, p. 167, nota 227 – ottenne l'attribuzione territoriale e giurisdizionale dei due centri confinanti Reto e Gergite (Liv. 38.39.10: Magie 1950, p. 108; Bernhardt 1971, p. 66), certamente a partire dall'epoca di Silla, se non già prima, fu dichiarata città libera e amica dei Romani (App. *Mithr*. 250); risulta, invece, difficile stabilire l'epoca in cui le venne concessa l'immunità (vd. Holleaux 1969, pp. 46-58), divenuta perpetua sotto Claudio grazie anche ai buoni uffici di Nerone (Suet. *Claud*. 25.10: *Iliensibus quasi Romanae gentis auctoribus tributa in perpetuum remisit*; Tac. *ann*. 12.58: l'abilità retorica di Nerone ottenne *ut Ilienses publico munere solverentur*; Suet. *Ner.* 7; Battistoni 2010, p. 86, nota 27).

[92] *AE* 1999, 915 = *HEpOL* 16498 = *ECDS* 14700045, ll. 8-9: *immu*|*nitate perpetua*. Della corposa bibliografia sull'epigrafe mi limito a citare: *HEp* 1997, 378; 1998, 325; 2001, 286; 2013, 285; Alföldi 2000; Costabile-Licandro 2000, in partic. pp. 61-62; García Fernández 2000; Rodríguez Colmenero 2000; López Melero 2002, pp. 190-192; Licandro 2018, pp. 50-53, con puntuale e aggiornata bibliografia in nota 139.

[93] La *plenissima immunitas* attribuita a Ilio è esemplarmente attestata in un passo del Digesto (27.1.17.1, da Callistrato, libro IV *De cognitionibus*: *Iliensibus et propter inclutam nobilitatem civitatis et propter coniunctionem originis Romanae iam antiquitus et senatus consultis et constitutionibus principuum plenissima immunitas tributa est, ut etiam tutelae excusationem habeat, scilicet eorum pupillorum, qui Ilienses non sint*), il quale precisa che l'immunità completa (*plenissima immunitas*) le fu attribuita *iam antiquitus*: per stabilire più precisamente a quale epoca risalga la concessione della *plenissima immunitas* non aiutano, tuttavia, né l'epigrafe frammentaria che la menziona (*IMT* 240 = *IK* III 77 = *IGRRP* IV 199, l. 5: ἀλειτ]ούργητον; vd. anche *RDGE*, nr. 53, pp. 277-279; Santangelo 2007, p. 59), né il passo di Strabone (13.1.27 = C594-595), che ascrive ad un Cesare (a detta della maggioranza degli studiosi, si tratterebbe di Giulio Cesare: Magie 1950, p. 405; Bernhardt 1971, pp. 154-155; Erskine 2001, pp. 247-248; Hermon 2002b, p. 226; propende, anche se con qualche dubbio, per l'attribuzione del gesto ad Ottaviano Augusto Cresci Marrone 1993, p. 26) il merito di aver tutelato (συνεφύλαξε), in virtù della sua *philalexandreia* e della comunanza di stirpe con gli abitanti, non solo in quanto romano, ma anche in quanto appartenente alla *gens Iulia*, τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀλειτουργησίαν della città.

[94] *AE* 1999, 915 = *HEpOL* 16498 = *ECDS* 14700045, l. 16: *immunitatem omnium rerum*, su cui bibliografia citata *supra*, nota 92. Vd. anche l'*immunitas omnium rerum* concessa da Augusto ai veterani: *BGU* II 628 = *FIRA* I 56. García Fernández 2000, p. 116-117, secondo la quale, giustamente, tale tipo di immunità concerneva solo le tasse romane e non anche quelle locali (per l'*Hispania* vd. per esempio Melchor Gil 2003), la cui esezione era concessa tramite apposito e distinto provvedimento; Saquete Chamizo 2000, p. 386; López Melero 2002, pp. 190-192.

[95] Beaudouin 1881, pp. 616-617; Lenel 1889, c. 247 e nota 6 (che la ritiene connessa con una trattazione *de immunitate*); Astolfi 1995, p. 311, nota 27, e p. 372, nota 12 (*excusatio tutelae* e *fundi dotalis alienatio*); Zack 2014, p. 274 e nota 109 condivide questa posizione e la connette alla natura personale del *ius Italicum*.

Estratto Autore

tro figli (e non cinque, come di norma nelle province): diversamente, la citazione di tale diritto nell'*Ad legem Iuliam et Papiam* di Gaio non avrebbe avuto motivo d'esistere. Forse ancora, come ipotizzava Ferrini, il nesso tra le città di *ius Italicum* e un corpus di leggi sul matrimonio e la procreazione va ravvisato, piuttosto che nella restituzione del fondo italico dato in dote o nelle norme relative all'immunità, nelle alienazioni *res mancipi* e nel possesso di *Italica praedia* da parte di donne esentate dalla tutela[96]; ciò spiegherebbe perché il frammento gaiano si trova riportato nella rubrica *De censibus*. Non escluderei che questa sia la natura del *ius Italicum* che Claudia Paula si vanta di possedere: essendo l'iscrizione una delle più antiche testimonianze del *ius Italicum*[97], le caratteristiche di questo diritto sarebbero forse quelle in vigore in un certo momento del II secolo[98] e riflesse nell'opera di Gaio.

6. *Una mancata menzione del* ius Italicum*? Il brano dello Pseudo-Agennio*

A margine di quanto osservato, desidero soffermarmi adesso su quello che è stato spesso considerato un riferimento al *ius Italicum*. Si tratta di un notissimo brano dello Pseudo-Agennio che tratta delle differenze tra gli agri[99]:

pp. 35-36 Lachmann	p. 23 Thulin	Soraci 2020c, p. 97
at si ad prouincias respiciamus, habent agros colonicos eiusdem iuris, habent et colonicos qui sunt inmunes, habent et colonicos stipendiarios. habent autem prouinciae et municipales agros, aut ciuitatium peregrinarum. et stipendiarios <...> qui nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri possunt.	a*t* si ad prouincias respiciamus, habent agros colonic*i* quidem iuris, [habent et colonicos stipendiarii] qui sunt in[com]munes, habent[em] et coloni<co>s stipendiarios. habent autem prouinciae et municipales agros aut ciuitatium peregrinarum. et stipendiarios, qui nexum non habent neque possidend*o* ab alio qua*eri* poss*u*nt.	a*t* si ad prouincias respiciamus, habent agros colonicos quidem iuris, [habent et colonicos stipendiarii] qui sunt in[com]munes, <habent et colonicos stipendiarii> *qui sunt* et colonis stipendiari*i*. habent autem prouinciae et municipales agros aut ciuitatium peregrinarum et stipendiarios, qui nexum non habent neque possidend*o* ab alio qua*eri* poss*u*nt.

[96] Ferrini 1929 [1901], pp. 264-265, il quale osservava che l'unico passo del VI libro dell'*Ad legem Iuliam et Papiam* di Gaio a noi noto è proprio quello relativo alla menzione di città dotate di *ius Italicum.* Anche Saquete Chamizo 2000, p. 382, ritiene per lo stesso motivo non possibile che il diritto si riduca a una mera esenzione dai tributi.

[97] Triantaphyllopoulos 1974, p. 146.

[98] *Supra* e nota 15.

[99] Vd. tra gli altri, Mazzarino 1974a, p. 365; Harmatta 1972, p. 130 (il quale, addirittura, riporta il passo dello Pseudo-Agennio integrando il binomio *ius Italicum* e leggendo: *habent agros colonicos Italici iuris*! La sua integrazione, comunque, non era l'unica del genere: vd. Trekel citato in Mommsen 1888, p. 807, nota 3); Watkins 1983 (che basa la sua argomentazione proprio sul brano in questione, letto nell'edizione Lachmann); Campbell 2000, p. 334.

Estratto Autore

Non ritengo opportuno riprendere in questa sede l'intero *status quaestionis*, da me recentemente ripercorso[100]; mi limiterò, invece, a riportare le conclusioni cui sono pervenuta. Così inteso, il passo andrebbe tradotto nel seguente modo:

> *Ma se guardiamo alle province, esse hanno agri colonici di diritto proprio*[101]*, che sono immuni, e hanno agri colonici di diritto stipendiario, che sono stipendiari anche per i coloni*[102]*. Le province hanno, inoltre, anche terre appartenenti a municipia o a città straniere, e terre sottoposte a tassazione, che non sono soggette a obbligazione né possono essere rivendicate da altri per usucapione.*

Considerati da questa prospettiva, i terreni provinciali, secondo una classificazione che non è inverosimile attribuire allo stesso Augusto[103], erano suddivisi in quattro categorie:

campi *colonici*, ossia appartenenti al territorio di una colonia;
campi appartenenti al territorio di un municipio;
campi appartenenti al territorio delle città peregrine;
campi *stipendiarii*.

I campi *stipendiarii* sarebbero quelli requisiti ai precedenti proprietari per diritto di conquista[104] e di proprietà del popolo romano, che potevano essere coltivati in cambio del pagamento di un tributo («*possidere enim illis quasi fructus tollendi causa et praestandi tributi condicio<ne> concessum est*»).

Tra i campi *colonici* vi era poi un'ulteriore distinzione: alcuni godevano dello stesso diritto di quelli appartenenti alle colonie italiche ed erano immuni[105], mentre altri erano di diritto stipendiario, ossia – viene precisato per evitare incomprensioni – erano soggetti a tributo anche per gli stessi coloni.

Il diritto di cui godeva la prima tipologia di campi colonici provinciali era lo stesso di quello proprio dei territori appartenenti alle colonie italiche – di cui il gromatico ha appena parlato – ma che non per questo deve essere identificato con lo *ius Italicum*, non esplicitamente menzionato nel passo[106]. Il brano dell'anonimo di età domizianea non farebbe, quindi, esplicito riferimento allo *ius Italicum*, come vorrebbero alcuni autori.

---

[100] Soraci 2020c, pp. 93-99.

[101] Intendo così il binomio '*quidem iuris*', sulla scorta di quanto proposto dalla De Salvo 1979, p. 10, nota 14, di cui condivido le precisazioni.

[102] Ha probabilmente ragione Campbell 2000, p. 334, il quale preferisce non accettare il punto che, nelle edizioni Lachmann e Thulin, interrompe il senso della frase. È, tuttavia, opportuno rilevare che la frase '*habent autem prouinciae et municipales agros aut ciuitatium peregrinarum*', contenuta nel f. 49, è stata inserita da Lachmann e Thulin tra quella contenuta nel f. 39 (*At si ad prouincias respiciamus...*) e quella del f. 40 (*et stipendiarios...*): *CAR* VI, p. 32 note *ad loc*.

[103] Cfr. quanto osservato da Gonzales 2007, p. 53, a proposito del ruolo avuto da Augusto nella concezione e nell'organizzazione delle terre.

[104] Cfr. Caes. *b.g.* 1.44.2: *stipendium capere iure belli, quod victores victis imponere consuerint*.

[105] Le terre assegnate ai veterani d'Orange sarebbero, secondo Piganiol 1962, p. 55 (che leggeva il testo di Frontino nell'edizione Lachmann), non di diritto italico ma esenti dal tributo. Vivenza 1994, pp. 57-58.

[106] Cfr. l'interpretazione data da Saumagne 1965, p. 83, al brano, letto nell'edizione Thulin, e, soprattutto, De Martino 1965, pp. 673-681, che illustra molto chiaramente la non identità tra il diritto colonico e quello *Italicum*.

Estratto Autore

Alla luce di quanto sin qui affermato, ritengo che occorra ridimensionare la portata del *ius Italicum*: tale diritto non includeva l'immunità, che invece veniva separatamente accordata, per periodi limitati o teoricamente illimitati. Parafrasando quanto ha affermato Santo Mazzarino, direi che l'Italico era certamente, nelle province, "un romano privilegiato", ma, agli occhi degli abitanti della Penisola, rimaneva "un meno che romano"[107]: egli non era privilegiato al pari degli Italici, che restavano, essi solamente senza eccezioni e a tempo indeterminato (in realtà, lo furono solo fino alle riforme di Diocleziano e Costantino), i detentori dell'immunità fiscale sul suolo e sulle persone.

BIBLIOGRAFIA

Alföldi G.
(2000): *Das neue Edikt des Augustus aus El Bierzo in Hispanien*, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 131, pp. 177-205.

Aounallah S.
(2010): *Pagus, castellum et civitas. Étude d'épigraphie et d'histoire sur le village et la cité en Afrique romaine*, Bordeaux.

Astolfi R.
(1970): *La lex Iulia et Papia*, Padova.

Baldus C., Lamberti F.
(1999): *Köln wird Kolonie: die Verleihung des ius Italicum, 50 n. Chr.*, in W. Rosen, L. Wirtler (edd.): *Quellen zur Geschichte des Stadt Köln* I, Köln, pp. 3-6.

Battistoni F.
(2010): *Parenti dei Romani. Mito troiano e diplomazia*, Bari.

Beaudouin E.
(1881): *Étude sur le Jus Italicum*, «Revue Historique de Droit Français et Étranger» 5, pp. 145-194 e 592-642.
(1882): *Étude sur le Jus Italicum*, «Revue Historique de Droit Français et Étranger» 6, pp. 684-721.

Bernhardt R.
(1971): *Imperium und eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städten des griechischen Ostens*, Hamburg.

Bertolazzi R.
(2020): *Septimius Severus and the cities of the Empire*, Faenza.

Biscardi A.
(1976): *Constantinopolis nova Roma*, *AARC* II, pp. 7-34.

Bleicken J.
(1974): *In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris. Zur Kolonisationspolitik derausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit*, «Chiron» 4, pp. 359-414.

[107] Mazzarino 1974a, p. 371.

Estratto Autore

Caballos Rufino A.
(2001): *Los recursos económicos de los notables de la Bética*, in S. Demougin, M. Navarro Caballero, F. Des Boscs Plateaux (edd.): *Élites hispaniques*, Pessac, pp. 69-87.

Calderone S.
(1964-1965): *Problemi dell'organizzazione della provincia di Sicilia,* «Kokalos» 10-11, pp. 63-98.

Campbell B.
(2000): *The writings of the Roman land surveyors*, Hertford.

Cataudella M.
(1987): *Società e diritto nell'Africa romana. Ius Italicum: aspetti e riflessioni*, *AfrRom* IV, pp. 117-132.

Corbier M.
(1991): *Cité, territoire et fiscalité*, in *Epigrafia* [Atti Roma 1988], Roma, pp. 629-665.

Costabile F., Licandro O.
(2000): *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana provincia e l'imperium proconsulare del princeps*, Roma.

Cresci Marrone G.
(1993): *Ecumene augustea. Una politica per il consenso*, Roma.

Cuiacius I.
(1578): *Observationum et emendationum libri XVII*, Coloniae Agrippinae.

Curchin L.A.
(2022): *Local magistrates and decurions in Mauretania Tingitana*, «Antiquités Africaines» 58, pp. 111-124.

Dagron G.
(1974): *Naissance d'une capitale. Costantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris.

D'Alessio R.
(2018): *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano: la riflessione giurisprudenziale nel Principato*, Lecce.

De Martino F.
(1965): *Storia della costituzione romana* IV, Napoli.

De Salvo L.
(1979): *Un passo di Agennio Urbico su talune condizioni di agri colonici in ambito provinciale romano*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo» 113, pp. 3-13.

Desanges M.J.
(1990-1992): *Auguste a-t-il confirmé une decision de Juba II dans l'administration interne du royaume protégé de Maurétaine?*, «Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques» 23, p. 218.

Dell'Oro A.
(1968): *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*, Milano.

Estratto Autore

D'Ors A.
(1974): *La condición jurídica del suelo en las provincias de Hispania*, in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* [Atti Roma 1971], Roma, pp. 253-268.

Downey G.
(1937): *Malalas on the history of Antioch under Severus and Caracalla*, «Transactions and Proceedings of the American Philological Association» 68, pp. 141-156.

(1961): *A history of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest*, Princeton.

Dupuis X.
(1996): *La concession du ius Italicum à Carthage, Utique et Leptis Magna: mesures d'ensemble ou décisions ponctuelles?*, in A. Chastagnol, S. Demougin, C. Lepelley (edd.): *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à F. Jacques*, Paris, pp. 57-65.

Eck W.
(1979): *Die Anfänge des römischen Köln und seine politisch-administrative Stellung in der hohen Kaiserzeit*, «Geschichte in Köln» 4, pp. 4-24.

(1999 [1979]), *L'Italia nell'Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari [ed. orig. *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979].

(2020): *Conclusioni*, in C. Soraci (ed.): *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano* [Atti Catania 2019], Roma-Bristol, pp. 145-153.

Edmondson J.
(2006): *Cities and urban life in the western provinces of Roman Empire 30 BCE - 250 CE*, in D.S. Potter (ed.): *A companion to the Roman Empire*, Malden-Oxford-Victoria, pp. 250-280.

Elia F.
(2002): *Sui privilegia urbis Constantinopolitanae*, in *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)* [Atti Catania 2001], Catania, pp. 79-105.

Erskine A.
(2001): *Troy between Grece and Rome. Local tradition and imperial power*, Oxford.

Ferenczy E.
(1982): *Rechtshistorische Bemerkungen zur Ausdehnung des römischen Bürgerrechts und zum ius Italicum unter dem Prinzipat*, *ANRW* II/14.2, pp. 1017-1058.

Ferrini C.
(1929 [1901]), *I commentarii di Terenzio Clemente e di Gaio ad legem Iuliam et Papiam*, in *Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano, pp. 251-268 [ed. orig. «Rendiconti dell'Istituto Lombardo» II/34 (1901), pp. 303-338].

Ferruti F.
(2004): *L'attività di Ierone II a favore dei ginnasi*, in M. Caccamo Caltabiano, L. Campagna, A. Pinzone (edd.): *Nuove prospettive della ricerca sulla Sicilia del III sec. a.C. Archeologia, numismatica, storia*, Messina, pp. 191-206.

Estratto Autore

France J.
(2000): *Le personnel subalterne de l'administration financière et fiscale dans les provinces des Gaules et des Germanies*, «Cahiers Glotz» 11, pp. 193-221.

Franchini L.
(2008): *Sull'applicazione del diritto romano in Dacia*, «Rivista di Diritto Romano» 8, pp. 1-17.

Gagé J.
(1969): *Italica adlectio. À propos de certaines formes du ius Italicum en Espagne au temps de Trajan*, «Revue des Études Anciennes» 71, pp. 65-84.

Gagliardi L.
(2006): *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I. La classificazione degli incolae*, Milano.

García Fernández E.
(2000): *Immunitas y adtributio*, in F.J. Sánchez Palencia, J. Mangas (edd.): *El edicto del Bierzo. Augusto y el Noroeste de Hispania*, León, pp. 113-121.

García Morillo M.
(2008): *Staging power and authority at Roman auctions*, «Ancient Society» 38, pp. 153-181.

Gaudemet J.
(1967): *Institutions de l'Antiquité*, Paris.

Giardina A.
(1997): *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari.

Giliberti G.
(1999): *Servi della terra. Ricerche per una storia del colonato*, Torino.

Gonzales A.
(2007): *Les agrimensores romains: acteurs et modélisateurs de la conquête*, in P. Rodriguez (ed.): *Pouvoir et territoire* I, Saint-Étienne, pp. 47-56.

González Román C.
(1997): *La deductiones de colonias y la lex Ursonensis*, «Studia Historica. Historia Antigua» 15, pp. 153-170.

(1994): *Ius Italicum y immunitas en las colonias romanas de Hispania*, in *Roma y las provincias: realidad administrativa e ideología imperial*, Madrid, pp. 131-146.

Grégoire H.
(1909): *Rapport sur un voyage d'exploration dans le Pont et en Cappadoce*, «Bulletin de Corréspondance Hellénique» 33, pp. 3-169.

Grelle F.
(1963): *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli.

(1972): *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli.

Gualandi G.
(1963): *Legislazione imperiale e giurisprudenza* I, Milano.

Estratto Autore

Guerber É.
(2009): *Les cités grecques dans l'Empire romain. Les privileges et les titres des cités de l'Orient hellénophone d'Octave Auguste à Dioclétien*, Rennes.

Harmatta J.
(1972): *Landed property in early Roman Pannonia*, «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae», 20, pp. 123-132.

Heisterbergk B.
(1885): *Name und Begriffe des ius Italicum*, Tübingen.

Hermon E.
(2002a): *Le ius Italicum et le mouvement colonisateur romain en Asie Mineure à l'époque triumvirale*, in Πρακτικά ΙΑ' Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικών Σπουδών [Atti Kabala 1999], Athenai 2002, pp. 487-515.

(2002b): *L'origine du ius Italicum: une hypothèse*, in P.G. Michelotto (ed.): Λόγιος ἀνήρ. *Studi di antichità in memoria di M. Attilio Levi*, Milano, pp. 209-241.

Hinrichs F.T.
(1974): *Die Geschichte der gromatischen Institutionen*, Wiesbaden.

Holleaux M.
(1969): *Rome, la Grèce et les monarchies hellénistiques aux III^e siècle avant J.-C.* [*273-205*], Hildesheim-New Jork.

Honoré T.
(2002): *Ulpian, pioneer of human rights*, Oxford².

Hosek A.R.
(2012): *Territoires et religions en contact: la colonie romaine de Berytus, de sa fondation au III^e siècle de notre ère*, Paris.

Jacques F., Scheid J.
(1990): *Rome et l'intégration de l'Empire* (*44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.*) *I. Les structures de l'Empire romain*, Paris.

Jones A.H.M.
(1941): *In eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris*, «Journal of Roman Studies» 31, pp. 26-31.

Kritzinger P.
(2019): *Das römische Steuersystem in der Kaiserzeit: Überlegungen zur Begrifflichkeit und zum Einzug*, «Marburger Beiträge » 36, pp. 89-143.

Laffi U.
(2007): *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma.

Lamberti F.
(2006): *Alle origini della Colonia Agrippina. Notazioni sul rapporto fra gli Ubii e il popolus Romanus*, «Mélages de l'École Française de Rome» 118.1, pp. 107-132.

Last H.
(1936): *Rome and the Empire*, *CAH*¹ XI, pp. 435-478.

Estratto Autore

Lenel O.
(1889): *Palingenesia iuris civilis*, Lipsiae.

Licandro O.
(2018): *Augusto e la res publica imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino.

Lo Cascio E.
(1978-1979): *Moneta e politica monetaria nel principato: a proposito di due lavori recenti*, «Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica» 25, pp. 241-261.

(2000 [1991]): *Le tecniche dell'amministrazione*, in *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, pp. 13-79 [ed. orig. *Storia di Roma* II/2, Torino 1991, pp. 119-191].

(2000 [1999]): *Census provinciale, imposizione fiscale e amministrazioni cittadine nel Principato*, in *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, pp. 205-219 [ed orig. W. Eck, E. Müller-Luckner (edd.): *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1.-3. Jahrhundert*, München 1999, pp. 197-211].

López Melero R.
(2002): *Restituere y contribuere (?) en las disposiciones de la tábula de El Bierzo*, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 138, pp. 185-223.

Lopez Paz P.
(1999): *La formula ex tributario solo del catastro de Orange y la categoria jurídica de la tierras coloniales de las provincias: ius Italicum e immunitas*, in *Ciudades privilegiadas en el Occidente Romano*, Sevilla, pp. 289-294.

Luzzatto G.I.
(1950): *Appunti sul ius Italicum*, «Revue Internationale des Droits de l'Antiquité» 5, pp. 79-110.

Magie D.
(1950): *Roman rule in Asia Minor to the end of the third century after Christ*, Princeton.

Marotta V.
(2021): J.L. Férrary, V. Marotta, A. Schiavone (edd.): *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones, De Censibus*, Roma-Bristol.

Martín Arroyo Sánchez D.J.
(2018): *Colonización romana y territorio en Hispania: el caso de Hasta Regia*, Barcelona.

Martin R.
(1967): *Pline le Jeune et les problèmes économiques de son temps*, «Revue des Études Anciennes» 69, pp. 62-97.

Mazzarino S.
(1956): *Trattato di storia romana II. L'impero romano*, Roma.

(1974a): *Ius Italicum e storiografia moderna*, in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* [Atti Roma 1971], Roma, pp. 357-372.

(1974b): *La data dell'Oratio ad sanctorum coetum. Il Ius Italicum e la fondazione di Costantinopoli: note sui "discorsi" di Costantino*, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana* I, Città di Castello, pp. 99-150.

Estratto Autore

Melchor Gil E.
(2003): *Aportaciones pecuniarias de los notables locales a las finanzas municipales de las ciudades hispanas*, en C. Castillo, J.F. Rodríguez Neila, F.J. Navarro (edd.): *Sociedad y economía en el Occidente romano*, Pamplona, pp. 199-230.

Merola G.D.
(2016): *Augusto, le imposte, le province*, «Maia» 68, pp. 321-333.

Millar F.
(1977): *The emperor in the Roman world* (*31 BC - AD 337*), London.

(2006 [1990]): *The Roman coloniae of the Near East: a study of cultural relations*, in F. Millar, H.M. Cotton, G.M. Rogers (edd.): *The Greek world, the Jews & the East*, Chapel Hill, pp. 164-222 [ed. orig. H. Solin, M. Kajava (edd.): *Roman eastern policy and other studies in Roman history*, Helsinki 1990, pp. 7-58].

Mommsen Th.
(1887): *Römisches Staatsrecht* III/1, Leipzig[3].

Mosser M.
(2003): *Die Steindenkmäler der legio XV Apollinaris*, Wien.

Neesen L.
(1980): *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiserzeit* (*27 v. Chr.-284 n. Chr.*), Bonn.

Olesti O.
(2013): *La organización territorial de la colonia de Barcino: posibilidades y límites de los estudios catastrales*, en R.M. Cid López, E.B. García Fernández (edd.): *Debita verba. Estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés*, Oviedo, pp. 75-92.

Olesti O., Carreras Monfort C.
(2013): *Le paysage social de la production vitivinicole dans l'ager Barcinonensis: esclaves, affranchis et institores*, «Dialogues d'Histoire Ancienne» 39.2, pp. 147-189.

Oller Guzmán J.
(2016): *La Layetania interior en época augústea: un ejemplo de reordenación territorial en la Hispania Citerior Tarraconense*, «Dialogues d'Histoire Ancienne» 42.1, pp. 137-176.

Palistraint Schaick R.
(2021): *The "Marsyas of the Forum" image on Roman city coins of the Southern Levant*, «Scripta Classica Israelica» 40, pp. 169-202.

Pau J.
(1986 [1491]): *Obres I. Barcino*, Barcelona [ed. orig. Barcelona 1491].

Pergami F.
(1993): *La legislazione di Valentiniano e Valente* (*364-375*), Milano.

Piganiol A.
(1962): *Les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange*, Paris.

Estratto Autore

Pilar Eberle L.
(2022): *Fiscal semantics in the long second century: citizenship, taxation and the Constitutio Antoniniana*, in M. Lavan, C. Ando (edd.): *Roman and local citizenship in the long second century CE*, New York, pp. 69-100.

Polverini L.
(1963): *Le città dell'Impero nell'epistolario di Plinio*, in *Contributi dell'Istituto di filologia classica. Sezione di storia antica* I, Milano, pp. 137-236.

(1964): *L'aspetto sociale del passaggio dalla Repubblica al Principato*, «Aevum» 38, pp. 439-467.

Prag J.R.W.
(2007): *Auxilia and gymnasia: a Sicilian model of Roman imperialism*, «Journal of Roman Studies» 97, pp. 68-100.

Rendić Miočevič D.
(1974): *Novootkriveni Domicijanov natpis o fulfinskom vodovodu*, «Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu» 8.1, pp. 47-55.

Rodríguez Colmenero A.
(2000): *Un edicto de Auguste sobra tabula de bronce*, «Epigraphica» 62, pp. 29-60.

Santangelo F.
(2007): *Sulla, the elites and the Empire. A study of roman policy in Italy and in the Greek East*, Leiden-Boston.

Saquete Chamizo J.C.
(2000): *Privilegio y sociedad en Augusta Emerita: la cuestión del ius Italicum y la immunitas*, in *Sociedad y cultura en Lusitania romana*, Mérida, pp. 379-389.

Saumagne C.
(1965): *Les domanialités publiques et leur cadastration au I^er^ siècle de l'Empire romain*, «Journal des Savants», pp. 73-116.

Savigny J.C.D.
(1825): *Über das ius Italicum*, «Zeitschrift für Geschichtliche Rechtsmissenschaft» 5, pp. 242-268.

Scarano Ussani V.
(1992): *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli.

Seeck O.
(1919): *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart.

Sherwin White A.N.
(1973): *The Roman citizenship*, Oxford².

Sigonius C.
(1573): *De antiquo iure Italiae libri III*, Parisiis.

Sirago V.A.
(1991): *L'Italia agraria sotto Traiano*, Napoli.

Sisani S.
(2018): *Latinità non latina: lo ius Latii come strumento di integrazione delle comunità provinciali in età repubblicana*, «Gerión» 36.2, pp. 331-378.

Estratto Autore

Soraci C.
(2004): *L'Etna e le Eolie. L'emergenza vulcani e i provvedimenti messi in atto dal governo romano*, «Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali» 3, pp. 469-473.

(2016a): *Città siciliane "privilegiate" in epoca repubblicana*, «Dialogues d'Histoire Ancienne» 42.1, pp. 97-136.

(2016b): *La Sicilia romana* (*secc. III a.C.- V d.C.*), Roma.

(2020a): *Cronaca del convegno "Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano"* (*Catania, 28-29 giugno 2019*), «Iura» 68, pp. 705-708.

(2020b): *Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano* [Atti Catania 2019], Roma-Bristol.

(2020c): *Il lessico della sottomissione. Studi sul termine stipendiarius*, Roma-Bristol.

Spagnuolo Vigorita T.
(1993): *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma III. L'età tardoantica 1. Crisi e trasformazione*, Torino, pp. 5-50.

Talamanca M.
(1976): *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.G. Archi (ed.): *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero* (*III-V sec. d.C.*) [Atti Firenze 1974], Milano, pp. 95-246.

Talbert J. A.
(1984): *The senate of imperial Rome*, Princeton.

Triantaphyllopoulos J.
(1974): *Ius Italicum personale* (*Inschr. Didyma 331*), in *I diritti locali nelle province romane con particolare riguardo alle condizioni giuridiche del suolo* [Atti Roma 1971], Roma, pp. 135-163.

Trümper M.
(2019): *Gymnasia in Hellenistic and Roman Sicily. Reassessment of typology and function*, in L. Fuduli, V. Lo Monaco (edd.): *ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΝΗΣΟΣ. Symposium on Archaeology of Sicily* [Atti S. Paulo 2019], Roma, pp. 47-71.

Veyne P.
(1961): *Le Marsyas "colonial" et l'indépendance des cités*, «Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes» 35, pp. 87-98.

Visky K.
(1963): *Ius Italicum és Pannonia*, «Studia Antiqua» 10, p. 191-200.

Vitelli Casella M.
(2015): *Qualche considerazione sull'attribuzione dello ius Italicum alle comunità ispaniche e dalmate secondo la testimonianza di Plinio il Vecchio*, *AfrRom* XX, pp. 1673-1680.

(2021): *La Liburnia settentrionale nell'antichità: geografia, istituzioni e società*, Bologna.

Vittinghoff F.
(1951a): *Römische Kolonisation und Bürgerrechtspolitik unter Caesar und Augustus*, Wiesbaden.

(1951b): *Römische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» 68, pp. 435-485.

Estratto Autore

Vivenza G.
(1994): *Divisioni agrimensorie e tributi fondiari nel mondo antico*, Padova.

Watkins Th.H.
(1983): *Coloniae and Ius Italicum in the early Empire*, «Classical Journal» 78, pp. 319-336.
(1988-1989): *Vespasian and Italic right*, «Classical Journal» 84, pp. 117-136.

Zack A.
(2014): *Das Ius Italicum und die kaiserzeitliche Befreiung des provinzialen Grundbesit zes von der Besteuerung: eine Kritik der Deutung von Friedrich Carl von Savigny*, «Göttinger Forum für Altertumswissenschaft» 17, pp. 247-308.

Zecchini G.
(1990): *Plinio il Vecchio e la lex Flavia municipalis*, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 84, pp. 139-146.

Estratto Autore

Diuturna Civitas

Atti e Memorie del Seminario Italo-Spagnolo per lo Studio delle Comunità Locali nell'Occidente Romano

Il presente volume raccoglie gli Atti del convegno internazionale dal titolo *Le strutture locali dell'Occidente romano: stato dell'arte e prospettive di ricerca*, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila dal 4 al 6 maggio del 2022. Il convegno ha visto la partecipazione di venti studiosi provenienti da tredici università – otto italiane (Catania, L'Aquila, Milano Cattolica, Milano Statale, Roma La Sapienza, Salento, Trieste, Venezia Ca' Foscari) e cinque spagnole (Alicante, Madrid Complutense, Santiago de Compostela, Sevilla, Córdoba) – e ha ospitato relazioni vertenti su diversi temi della storia amministrativa locale dell'Italia e delle province occidentali: gli statuti locali, l'organizzazione territoriale, gli assetti magistratuali, la vita pubblica, l'identità culturale. Con tale incontro hanno preso ufficialmente avvio i lavori del gruppo di ricerca *Diuturna Civitas*, nato nel 2019 dalla sinergia tra tre università (Córdoba, L'Aquila, Madrid Complutense) con l'obiettivo di riunire in una sorta di "seminario permanente" tutti gli studiosi – principalmente (ma non esclusivamente) italiani e spagnoli – impegnati nello studio delle comunità locali nell'Occidente romano. Il seminario si propone di indagare il tema delle autonomie locali nel mondo romano, nell'arco cronologico compreso tra l'età repubblicana e il IV sec. d.C. e nel contesto specifico dell'Italia e delle province occidentali dell'impero: esso promuove in particolare studi di carattere storico-giuridico, basati sull'analisi delle testimonianze letterarie e del patrimonio epigrafico (senza escludere un ricorso consapevole alla documentazione archeologica) e volti da un lato a organizzare in forma ragionata basi di dati aggiornate, dall'altro a proporre rinnovati quadri interpretativi, con l'intento di comporre una vera e propria storia del concetto di autonomia locale in età romana.

La collana editoriale *Diuturna Civitas* ospita i lavori del Seminario Italo-Spagnolo per lo Studio delle Comunità Locali nell'Occidente Romano. La collana si articola in due serie: gli Atti (volumi miscellanei destinati a riunire le relazioni e le comunicazioni presentate ad ogni singolo seminario, pubblicati con cadenza biennale) e le Memorie (volumi a carattere monografico redatti da uno o più studiosi, aventi come oggetto temi legati agli obiettivi del seminario).

€ 60,00
ISBN 978-88-5491-420-9